II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2023/194 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2023

che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.

(2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, per gli stock oggetto di piani pluriennali specifici, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati conformemente agli obiettivi e alle misure stabiliti nei piani stessi. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(3) È opportuno che i TAC siano stabiliti, in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi. I TAC dovrebbero inoltre essere stabiliti conformemente ai piani pluriennali pertinenti.

(4) Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1º gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur applicandosi determinate deroghe. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco sotto forma di piani in materia di rigetti per attività di pesca specifiche.

([1]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per gli sbarchi o per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in deroga rispetto all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti datale valore raccomandato per le catture totali.

(6) Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC relativi a tali stock sono fissati al livello raccomandato, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (*choke species*). Per trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca (a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi) e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare catture accessorie di tali stock. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illegali.

(7) Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

(8) Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ed è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY («intervallo F_{MSY}») e alle misure di salvaguardia previsti in detti regolamenti. Gli intervalli F_{MSY} sono stati stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito in detti regolamenti.

(9) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento è inferiore al valore limite di riferimento (B_{lim}) ([4]), devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.

(10) È opportuno che i TAC per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]).

([2]) Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

([3]) Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

([4]) B_{lim} è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.

([5]) Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(11) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o affidabili su cui basare le stime riguardanti l'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, in particolare delle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock stessi e di considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(12) Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali istituito dal regolamento (UE) 2019/472 i tassi-obiettivo della mortalità per pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento devono essere mantenuti all'interno degli intervalli F_{MSY} definiti all'articolo 2, punto 2, di tale regolamento, conformemente all'articolo 4 del medesimo. Di conseguenza, la mortalità complessiva per pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita conformemente al parere MSY del CIEM e al valore F_{MSY}, tenendo conto delle catture della pesca commerciale, inclusi gli sbarchi e i rigetti, e della pesca ricreativa. Il valore F_{MSY} è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine. Gli Stati membri interessati (Francia e Spagna) dovrebbero adottare misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore F_{MSY}, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

(13) È opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b, alla luce del notevole impatto di questa attività su tale stock. Il limite di cattura in numero di esemplari dovrebbe essere mantenuto in linea con il parere scientifico. È opportuno escludere l'uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore ai limiti stabiliti. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche e, soprattutto, della dipendenza dei pescatori commerciali nelle comunità costiere dagli stock in questione, le misure riguardanti la spigola offrono un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori commerciali e gli interessi dei pescatori ricreativi. In particolare tali misure consentono ai pescatori ricreativi di svolgere la loro attività tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.

(14) Secondo il parere del CIEM del 4 novembre 2021, se l'approccio precauzionale è d'applicazione, nel 2022, non dovrebbero essere effettuate catture di anguilla (*Anguilla anguilla*) in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale. Ciò riguarda le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e include le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e allevamento. Il CIEM riconosceva inoltre che le catture effettuate esclusivamente ai fini di un successivo rilascio potevano rientrare in misure di conservazione se queste ultime miglioravano la probabilità complessiva di sopravvivenza. La Commissione ha consultato i consigli consultivi e i gruppi regionali degli Stati membri sul modo migliore per attuare il parere del CIEM. Il 30 maggio 2022 il CIEM ha constatato anche che, nonostante gli sforzi degli Stati membri, non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio ([6]) e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Il CIEM ha infine raccomandato di concentrare gli sforzi sulle misure di conservazione, che per definizione hanno un'elevata probabilità di ridurre la mortalità e aumentare la migrazione.

(15) Nella 45ª riunione annuale del 2022 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione GFCM/45/2022/1 che rafforza le misure di gestione per l'anguilla nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM), precedentemente istituite dalla raccomandazione GFCM/42/2018/1. Tali misure comprendono un periodo di chiusura annuale di sei mesi che ciascuna parte contraente deve stabilire conformemente al piano o ai piani di gestione dell'anguilla e ai modelli di migrazione temporale dell'anguilla nelle parti contraenti, nonché il divieto della pesca ricreativa. Le parti contraenti possono decidere di stabilire un periodo di chiusura di sei mesi consecutivi o stabilire un periodo di chiusura dal 1º gennaio al 31 marzo e altri tre mesi da scegliere tra il 1º aprile e il 30 novembre. Il periodo di chiusura delle attività commerciali e il divieto della pesca

([6]) Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

ricreativa si dovrebbero applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, conformemente alla raccomandazione GFCM/45/2022/1. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Poiché la raccomandazione GFCM/45/2022/1 non si applica al Mar Nero e poiché il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007 ([7]), è opportuno che le misure relative all'anguilla non si applichino al Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM).

(16) Il 3 novembre 2022 il CIEM ha ribadito, per il 2023, il parere secondo il quale non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla in alcun habitat. Sulla base di tale parere e tenendo conto dei riscontri ricevuti durante la consultazione dei portatori di interessi, è opportuno prorogare a sei mesi il periodo di chiusura di qualsiasi attività di pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale. Un periodo di chiusura di sei mesi dovrebbe proteggere meglio lo stock rispetto alle misure dell'Unione e nazionali attuali. Oltre a consentire la prosecuzione delle misure di ripopolamento, la proroga del periodo di chiusura contribuirà altresì alla ricostituzione dello stock di anguilla, agevolando in tal modo il conseguimento dell'obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille adulte di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio.

(17) In tutte le acque pertinenti, il periodo di migrazione dell'anguilla è influenzato da un'ampia gamma di fattori ambientali e biologici e può pertanto variare a seconda del ciclo vitale dell'anguilla e in funzione dell'habitat e della zona geografica, in particolare gli stretti. Può quindi rivelarsi opportuno fissare periodi di chiusura diversi, in particolare per le diverse zone di pesca di uno Stato membro e per le diverse attività di pesca all'interno di tali zone di pesca, al fine di tenere conto di tali elementi nonché dei modelli di migrazione temporale e geografica dell'anguilla nel ciclo vitale, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate. Gli Stati membri interessati dovrebbero determinare il rispettivo periodo o i rispettivi periodi di chiusura sulla base di tali elementi.

(18) A norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, il ripopolamento dell'anguilla cieca è una misura di conservazione scelta da taluni Stati membri nei loro piani di gestione dell'anguilla. Per consentire a tali Stati membri di continuare ad attuare questa misura di conservazione, è necessario procedere a catture di anguille cieche al momento dell'anno opportuno. Al fine di garantire la redditività economica della pesca dell'anguilla cieca, è necessario consentire la cattura di alcune anguille ceche anche per altri scopi. Infine, tenuto conto dello stato dello stock di anguilla, è opportuno vietare la pesca ricreativa dell'anguilla.

(19) I pareri scientifici per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) raccomandano di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione di tali stock. Il fatto che i tassi di sopravvivenza siano elevati significa inoltre che, rispetto allo sbarco, il rigetto in mare delle catture favorirebbe la conservazione di tali specie, in quanto non ritenuto in grado di provocare un aumento significativo della loro mortalità per pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle specie la cui pesca è vietata.

(20) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(21) Alla 12ª conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Manila, 23-28 ottobre 2017), un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno prevedere la protezione di tali specie nel quadro dell'attività dei pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque e delle navi di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione.

(22) Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

([7]) Cfr. la Decisione della Commissione, del 4 aprile 2008, che stabilisce che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 14).

(23) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ([8]) ha introdotto condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico (articoli 3 e 4). Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base al loro stato biologico. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di compromettere il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, il conseguimento degli obiettivi della PCP e lo stato biologico degli stock, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(24) Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro agisca in piena coerenza con i principi e le norme della PCP.

(25) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2023 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

(26) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([9]), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(27) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha confermato le misure di conservazione per i due stock di scorfano (*Sebastes mentella*) (pelagici di acque superficiali e pelagici di acque profonde) nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con le quali vieta la pesca diretta dei predetti stock, e ha vietato qualsiasi attività di sostegno. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le catture accessorie, la NEAFC ha vietato le attività di pesca nella zona di aggregazione degli scorfani. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. La NEAFC non ha adottato raccomandazioni per lo scorfano e l'ippoglosso nero nelle sottozone CIEM 1 e 2. È pertanto opportuno fissare i contingenti dell'Unione in linea con la posizione di quest'ultima espressa in sede di NEAFC. Tuttavia, poiché sono in corso le discussioni sull'attuazione dell'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia sulle attività di pesca nelle zone CIEM 1 e 2, è opportuno che l'Unione stabilisca, dopo il 31 marzo 2023, il TAC per lo scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2, in quanto l'attività di pesca è limitata al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2023, e che l'Unione stabilisca un contingente provvisorio dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il primo trimestre del 2023 pari al 25 % del contingente complessivo dell'Unione di 1 711 tonnellate, corrispondente al 9,25 % del TAC proposto dall'UE nella riunione annuale della NEAFC (18 494 tonnellate).

(28) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha convenuto di mantenere, nel 2023, i TAC stabiliti nel 2022 per il pesce spada del Mediterraneo e dell'Atlantico settentrionale (*Xiphias gladius*), il tonno bianco del Mediterraneo (*Thunnus alalunga*), il marlin azzurro (*Makaira nigricans*), il marlin bianco (*Tetrapturus albidus*), il tonno albacora (*Thunnus albacares*), il tonno obeso (*Thunnus obesus*) e la verdesca (*Prionace glauca*). Per il 2023 l'ICCAT ha inoltre stabilito TAC per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e il pesce spada dell'Atlantico meridionale, rispettivamente pari a 40 570 e 10 000 tonnellate. In aggiunta, l'ICCAT ha adottato contingenti per il tonno bianco del Mediterraneo per il 2023 e il 2024. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

([8]) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

([9]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(29) Per la prima volta, l'ICCAT ha inoltre adottato una procedura di gestione per il tonno rosso dell'Atlantico. Questa misura mira a garantire una pesca a lungo termine, sostenibile e redditizia sia dello stock occidentale che dello stock dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo. La procedura di gestione attua gli obiettivi di gestione per il tonno rosso orientale e occidentale, compresa l'adozione di cicli di gestione di tre anni, e un calendario di attuazione fino al 2028. Il TAC previsto dalla procedura di gestione per il periodo 2023-2025 è pari a 40 570 tonnellate all'anno per lo stock dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo. È opportuno pertanto di attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(30) L'ICCAT ha adottato un piano di gestione per lo squalo mako dell'Atlantico meridionale (*Isurus oxyrinchus*) catturato nell'ambito di altre attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, a partire dal 2023, per contrastare immediatamente la pesca eccessiva e raggiungere gradualmente livelli di biomassa sufficienti per sostenere l'MSY. Tale piano consente la detenzione delle catture accessorie di squalo mako dell'Atlantico meridionale per un totale di 1 295 tonnellate, pari a 503 tonnellate per l'Unione. Secondo la raccomandazione dell'ICCAT, il limite di detenzione autorizzato non costituisce un diritto a lungo termine e non pregiudica eventuali processi di ripartizione futuri. È opportuno pertanto attuare tale misura nel diritto dell'Unione stabilendo un TAC per le catture accessorie e un corrispondente contingente dell'Unione.

(31) Al fine di ridurre la mortalità per pesca del novellame di tonno obeso e tonno albacora, l'ICCAT ha inoltre mantenuto un limite massimo di 300 dispositivi di concentrazione del pesce (*fish aggregating device* — FAD) per peschereccio nel 2023 e un periodo di divieto dell'uso di FAD di settantadue giorni. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(32) Nella riunione annuale del 2021, per il tonno bianco del Mediterraneo l'ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione quindicennale, dal 2022 al 2036. Per il 2023 ha fissato a 2 500 tonnellate il TAC per tale specie. In aggiunta, l'ICCAT ha stabilito un TAC di 37 801 tonnellate per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale per il periodo 2022-2023, in base alla norma di sfruttamento, con l'obiettivo di adottare una procedura di gestione a lungo termine per tale stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(33) Conformemente a varie raccomandazioni ICCAT, l'Unione può richiedere di riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock dell'ICCAT su un periodo di due anni. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate quanto prima nel diritto dell'Unione sulla base della proposta presentata dalla Commissione il 21 aprile 2022 ([10]), in modo che gli Stati membri possano utilizzare i contingenti dell'Unione per gli stock dell'ICCAT nella loro totalità, secondo quanto previsto dall'ICCAT per il 2023. In attesa dell'attuazione delle suddette raccomandazioni nel diritto dell'Unione, è opportuno stabilire contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock sulla base di un contingente totale dell'Unione per il 2023 convenuto dall'ICCAT prima di eventuali adeguamenti in ragione di una pesca eccessiva o di un sottoutilizzo da parte degli Stati membri.Gli adeguamenti dei contingenti dei singoli Stati membri per il 2023 che tengono conto di eventuali detrazioni applicate dall'ICCAT dovrebbero essere effettuati successivamente sulla base delle norme dell'Unione in materia di detrazioni a norma dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e tenendo conto della comunicazione della Commissione ([11]) relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, di tale regolamento.

(34) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1º dicembre 2022 al 30 novembre 2023. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(35) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure adottate in precedenza nella sua zona di competenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(36) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 6 al 15 febbraio 2023. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO che sono funzionalmente collegate ai TAC siano provvisoriamente mantenute finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2023.

([10]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) .../2022 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

([11]) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 2022/C 369/03 (C/2022/6757) (GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3).

(37) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(38) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno australe (*Thunnus maccoyii*) per il 2023 adottato nella riunione annuale del 2020 per un periodo di tre anni (dal 2021 al 2023). È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(39) Nella riunione annuale del 2022 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di mantenere, nel 2023, la maggior parte dei TAC stabiliti per il 2022 per le specie che rientrano nel suo ambito di competenza fino alla riunione annuale del 2023.

(40) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione WCPFC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(41) Nella 44ª riunione annuale del 2022 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato possibilità di pesca relative a determinati stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO per il 2023. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(42) Nella 9ª riunione del 2022 l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha mantenuto i TAC precedentemente adottati per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(43) A norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([12]) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l'Unione e il Regno Unito devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Se tali TAC non si concludono entro il 10 dicembre, le parti devono riprendere immediatamente le consultazioni con l'obiettivo costante di concordare i TAC, a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(44) Nel 2022 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente presenti nelle zone soggette alla giurisdizione di tutte e tre le parti, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per il 2023. Tali consultazioni si sono svolte tra il 3 novembre e il 9 dicembre 2022, sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 20 ottobre 2022. Il loro esito è stato riportato in un verbale concordato firmato il 9 dicembre 2022 dai capi delle delegazioni dell'Unione, del Regno Unito e della Norvegia. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con il Regno Unito e la Norvegia, unitamente alle altre disposizioni contenute nel verbale concordato.

(45) Le misure correttive concordate nel 2022 unitamente al Regno Unito e alla Norvegia sul merluzzo bianco del Mare del Nord sono mantenute per consentire la ripresa e la gestione sostenibile a lungo termine dello stock in linea con l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/973.

(46) Ogni anno l'Unione tiene consultazioni bilaterali con la Norvegia su due stock condivisi e gestiti congiuntamente nella zona dello Skagerrak, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per l'anno successivo nonché scambi di contingenti e accordi di accesso.

(47) L'Unione tiene consultazioni multilaterali con gli Stati costieri sulla fissazione delle possibilità di pesca per i grandi stock pelagici, compresi lo sgombro, il melù e l'aringa atlantico-scandinava, e su un accordo di ripartizione per lo sgombro.

([12]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(48) Poiché le consultazioni bilaterali con la Norvegia non si sono ancora concluse, il Consiglio, nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), dovrebbe fissare TAC provvisori da pescare nelle acque dell'Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l'accesso ai pescherecci dell'Unione, e darne notifica alla Norvegia di conseguenza. Tali TAC provvisori si basano sul rinnovo dei TAC adottati dal Consiglio per il 2022, applicando a tali livelli di TAC per il 2022 un coefficiente del 25 %, allo scopo di coprire il primo trimestre del 2023.

(49) I TAC provvisori mirano a garantire la certezza del diritto agli operatori dell'Unione come pure il proseguimento di attività di pesca sostenibili fino a quando non si saranno concluse le consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell'Unione e degli obblighi internazionali oppure, qualora non sia possibile portare a termine le consultazioni, fino a quando il Consiglio non avrà fissato TAC unilaterali definitivi dell'Unione.

(50) Il 16 dicembre 2022 l'Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di TAC per il 2023 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L'esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, che è stato approvato dal Consiglio il 20 dicembre 2022 e firmato dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione e dal capo delegazione del Regno Unito, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio ([13]). Il verbale scritto è il risultato delle consultazioni condotte dall'Unione con il Regno Unito conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali e il Mare del Nord e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio. Durante le consultazioni la posizione dell'Unione si è basata su tali obiettivi e principi e sui migliori pareri scientifici disponibili, principalmente quelli forniti dal CIEM conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tale verbale scritto e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch'esse stabilite in tale verbale scritto..

(51) Per alcuni stock condivisi gestiti congiuntamente con il Regno Unito e valutati sulla base dell'MSY, il CIEM ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato in tali pareri, l'obbligo di sbarcare tutte le catture sia nelle acque dell'Unione che in quelle del Regno Unito, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in conformità con quanto indicato nel verbale scritto al fine di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione contribuendo nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

(52) Dato che la biomassa degli stock di molva azzurra nelle acque internazionali delle zone CIEM 1 e 2 (BLI/12INT-), molva azzurra nel Mare del Nord (BLI/24-), molva azzurra nello Skagerrak (BLI/03/A-), merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (COD/07 A), merluzzo bianco a ovest della Scozia (COD/5BE6 A), merluzzo bianco nel Mar Celtico (COD/7XAD34), aringa nel Mar Celtico (HER/7G-K), suri/sugarelli (acque occidentali) (JAX/2 A-14) ([14]), occhialone 6, 7 e 8 (SBR/678-) e merlano nel Mare d'Irlanda (WHG/07 A) è al di sotto dei valori di riferimento per la biomassa (Blim), l'Unione e il Regno Unito hanno concordato che è necessario, quale misura correttiva supplementare, che rispetto a tali stock ci si avvalga della flessibilità interannuale per i trasferimenti dal 2022 al 2023, in modo tale che

([13]) Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

([14]) Questo vale anche per i suri/sugarelli delle acque meridionali (JAX/8C.).

nel 2023 le catture non superino il TAC fissato per tali stock. Pertanto, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di impegnarsi a non avvalersi di tale flessibilità per i detti stock. Tale dichiarazione riguarda anche il merluzzo bianco nel Kattegat (COD/03AS), il granatiere di roccia nello Skagerrak, il Kattegat e il Mar Baltico (RNG/03-), il gamberetto boreale nel Mare del Nord (PRA/2AC4-C), la sogliola nelle acque a ovest della Scozia (SOL/56-14), e i suri/sugarelli nel Mare del Nord meridionale (JAX/08C.), stock autonomi per cui la biomassa è inferiore al B_{lim}.

(53) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che, alla luce del constatato miglioramento dello stato dello stock di spinarolo (*Squalus acanthias*), tale stock non dovrebbe più essere una specie proibita ma, al fine di proteggere una componente di tale stock particolarmente vulnerabile alla mortalità per pesca, è opportuno scoraggiare le attività di pesca diretta di aggregazioni di femmine mature. A tal fine, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di rispettare una taglia massima di 100 cm nella pesca dello spinarolo. Questa misura è funzionalmente collegata al TAC per lo stock, in quanto senza tale misura il livello del TAC da solo non garantirebbe una protezione sufficiente delle femmine da riproduzione, che costituiscono una parte particolarmente vulnerabile della popolazione. Tale taglia massima dovrebbe cessare di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un atto delegato che introduce misure corrispondenti e disciplina il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.

(54) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto un accesso reciproco nel 2023 per la pesca mirata di un totale iniziale di 280 tonnellate di alalunga del nord nelle loro zone economiche esclusive. È escluso l'accesso alle zone di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(55) L'elenco degli stock ai quali si applica un rinnovo dei TAC superiore al 25 % si basa sull'analisi dello sfruttamento dei contingenti da parte degli Stati membri nel primo trimestre degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati (2018-2021). Tali aumenti dei TAC provvisori sono conformi al parere del CIEM, al quadro giuridico applicabile dell'Unione e all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Essi consentiranno ai pescherecci dell'Unione di utilizzare le possibilità di pesca cui hanno diritto e di cui sarebbero altrimenti privati a causa della stagionalità della pesca degli stock interessati.

(56) Tale livello è considerato sufficiente per i pescherecci dell'Unione almeno fino al 31 marzo 2023.

(57) L'Unione comunicherà ai paesi terzi interessati i TAC provvisori.

(58) Le chiusure stagionali per la pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4 sono mantenute per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di novellame.

(59) Secondo la procedura prevista nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e nel protocollo di attuazione dell'accordo ([15]), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2023. Il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2023 è stato riportato nel verbale della riunione della commissione mista tenutasi il 23 e 24 novembre 2022 a Bruxelles. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in detto verbale e tenendo conto dei trasferimenti alla Norvegia previsti nell'ambito dello scambio annuale di possibilità di pesca.

(60) Le possibilità di pesca del capelin (*Mallotus villosus*) nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 per il periodo di pesca che va dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023 recano la dicitura «da fissare» nel regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio. Il 5 ottobre 2022 le autorità groenlandesi hanno comunicato all'Unione il livello del contingente di capelin offerto all'Unione per la campagna di pesca 2022-2023 nel quadro dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione, corrispondente a 7 760 tonnellate. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia per il 2022 firmato il 10 dicembre 2021, tale quantitativo dovrebbe essere trasferito alla Norvegia per la campagna di pesca 2022-2023. È pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca.

([15]) GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.

(61) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica (*Chionoecetes* spp.) attorno alle Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo allo Spitsberg (Svalbard) («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le sue parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso, in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno alle Svalbard, è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021, 28 giugno 2021 e 1º agosto 2022. Per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale tipo di pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2023. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(62) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno a tale arcipelago, anche in materia di pesca. È pertanto opportuno che il Consiglio fissi il contingente dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b sulla base del TAC di riferimento per il merluzzo bianco dell'Artico nordorientale e dei diritti di pesca storici dell'Unione. Conformemente all'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia sulle attività di pesca nelle sottozone CIEM 1 e 2 del 29 aprile 2022, la Norvegia dovrebbe stabilire nella propria legislazione un contingente di merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard pari al 2,8274 % del TAC di riferimento, che corrisponde altresì ai diritti dell'Unione nel quadro del trattato di Parigi del 1920. Poiché le discussioni sull'attuazione dell'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia sono in corso, è opportuno che l'Unione stabilisca, per il primo trimestre del 2023, un contingente provvisorio dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b. Il livello di tale contingente provvisorio dell'Unione dovrebbe essere fissato a 3 907 tonnellate, tenuto conto della quota storica dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard. La Norvegia intende inoltre stabilire nella propria legislazione un contingente provvisorio per l'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard a tale livello per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2023. I contingenti provvisori dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio ([16]) con i necessari adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito dall'Unione e al rapporto tra il livello del contingente provvisorio dell'Unione e quello della quota dello stock spettante all'Unione.

(63) Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese ([17]), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(64) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni; concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato; e predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([18]).

([16]) Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).

([17]) Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

([18]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(65) Poiché talune disposizioni dovrebbero essere applicate su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell'anno precedente e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l'anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2024, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024. Tali disposizioni, che si applicheranno dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, dovrebbero inoltre continuare ad applicarsi all'inizio del 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.

(66) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1º febbraio 2023, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(67) Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono state adottate alla fine del 2022 dalle ORGP competenti e sono diventate applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2022, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) nella zona dell'accordo SIOFA va dal 1º dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1º dicembre 2022, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell'accordo SIOFA. Infine, conformemente alle norme dell'ICCAT, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i loro pescherecci non utilizzino FAD nei quindici giorni precedenti l'inizio del periodo di divieto, vale a dire dal 17 dicembre 2022 in poi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici, compresi alcuni stock ittici di acque profonde.

2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) i limiti di cattura per il 2023 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2024;

b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2023, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1º febbraio 2023 al 31 gennaio 2024;

c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2022 al 30 novembre 2023 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell'accordo SIOFA.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci seguenti:

a) pescherecci dell'Unione; e

b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica anche:

a) ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e

b) alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

d) «totale ammissibile di catture» (TAC):

   i) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

   ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e) «contingente»: la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f) «valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g) la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]);

h) il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i) il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

j) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k) «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device, FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

([19]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]);

b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 53° 30′ N 15° 00′ W,

— 53° 30′ N 11° 00′ W,

— 51° 30′ N 11° 00′ W,

— 51° 30′ N 13° 00′ W,

— 51° 00′ N 13° 00′ W,

— 51° 00′ N 15° 00′ W;

e) «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 00′ N 9° 00′ W,

— 43° 00′ N 10° 00′ W,

— 43° 30′ N 10° 00′ W,

— 43° 30′ N 9° 00′ W,

— 44° 00′ N 9° 00′ W,

— 44° 00′ N 8° 00′ W,

— 43° 30′ N 8° 00′ W;

f) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 00′ N 8° 00′ W,

— 43° 00′ N 10° 00′ W,

— 42° 00′ N 10° 00′ W,

— 42° 00′ N 8° 00′ W;

g) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 42° 00′ N 8° 00′ W,

— 42° 00′ N 10° 00′ W,

— 38° 30′ N 10° 00′ W,

([20]) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

— 38° 30′ N 9° 00′ W,

— 40° 00′ N 9° 00′ W,

— 40° 00′ N 8° 00′ W;

h) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

i) «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43° 30′ N 6° 00′ W,

— 44° 00′ N 6° 00′ W,

— 44° 00′ N 2° 00′ W,

— 43° 30′ N 2° 00′ W;

j) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

k) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio ([21]);

l) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]);

m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («Convenzione di Antigua») ([23]);

n) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ([24]);

o) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano ([25]);

p) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([26]);

([21]) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

([22]) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

([23]) GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24. L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

([24]) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34. L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

([25]) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25. L'Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

([26]) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

q) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ([27]);

r) «zona dell'accordo SIOFA» (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ([28]);

s) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ([29]);

t) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ([30]);

u) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

v) «zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC»: la zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:

— longitudine 150° O,

— longitudine 130° O,

— latitudine 4° S,

— latitudine 50° S;

w) «sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([31]).

([27]) GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40. L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

([28]) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15. L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

([29]) GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3. L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

([30]) GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

([31]) Regolamento (UE) No 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se necessario, le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.

2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ([32]) e alle relative disposizioni di applicazione.

3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC da stabilire da parte degli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell'allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato.

2. I TAC stabiliti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1:

a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b) consentono di sfruttare lo stock:

   i) in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o

   ii) nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3. Entro il 15 marzo 2023 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a) i TAC da esso stabiliti;

b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;

c) informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

4. Per il TAC di pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*) nella zona Copace 34.1.2, il Portogallo trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 per il 2023 entro il 15 marzo 2023 e per il 2024 entro il 15 marzo 2024.

([32]) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Articolo 7

Applicazione di TAC provvisori

1. Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IA o all'allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, i TAC indicati in tale tabella si applicano in via provvisoria dal 1º gennaio al 31 marzo 2023. Tali TAC provvisori non pregiudicano la fissazione di TAC definitivi per il 2023 in linea con l'esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, in conformità dei pareri scientifici e delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti piani pluriennali.

2. I pescherecci dell'Unione possono pescare stock soggetti ai TAC provvisori di cui al primo paragrafo nelle acque dell'Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano concesso ai pescherecci dell'Unione l'accesso alle proprie acque.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:

a) sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o

b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.

2. Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1. Per tener conto dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7 h, 7 j e 7k e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, assegnati a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti («riserva comune»), aperta a partire dal 1º gennaio 2023. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 30 aprile 2023.

3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 30 aprile 2023, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.

4. Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di un contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

5. I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base della media dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Qualora il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 10

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.

2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato durante i quali tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

3. La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1º febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 oppure è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture di spigola effettuate in tale zona.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2023 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2023 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7 h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a) con reti demersali ([33]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

b) con sciabiche ([34]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

c) con ami e palangari ([35]), per un massimo di 6,2 tonnellate per peschereccio;

d) con reti da posta fisse ([36]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,6 tonnellate per peschereccio.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016.

([33]) Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
([34]) Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
([35]) Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
([36]) Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino..

4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci.

5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a) dal 1º febbraio al 31 marzo 2023:

   i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;

   ii) è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b) a gennaio e dal 1º aprile al 31 dicembre 2023:

   i) non possono essere catturati né detenuti più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

   ii) la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm;

   iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 la Francia e la Spagna garantiscono che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore F_{MSY} definito all'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

2. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:

a) possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

b) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 13

Misure relative alla pesca dell'anguilla

1. Il presente articolo si applica alle acque dell'Unione — comprese le acque salmastre, quali estuari, lagune costiere e acque di transizione — e ai pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM. Il presente articolo non si applica alla sottozona geografica 29.

2. È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), come specie bersaglio o come cattura accessoria, in tutte le fasi del ciclo vitale per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura fatto salvo quanto segue:

a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire all'interno di uno Stato membro da una zona di pesca all'altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle sue diverse fasi del ciclo vitale;

b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente ai paragrafi 3 o 4; e

c) in deroga alla lettera b), se lo Stato membro interessato stabilisce che il periodo di chiusura nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM inizia il 1º marzo 2023 o successivamente a tale data, il periodo ha una durata di sei mesi consecutivi;

d) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.

3. Nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM il periodo di chiusura va dal 1º gennaio al 31 marzo 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1º aprile e il 30 novembre 2023.

4. Nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 i periodi di chiusura sono i seguenti:

a) per l'anguilla di lunghezza totale pari o superiore a 12 cm:

   i) nella sottozona CIEM 3, dal 1º ottobre al 31 dicembre 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro nel periodo compreso tra il 1º marzo e il 31 agosto 2023;

   ii) nelle sottozone CIEM 4, 6 e 7, dal 1º settembre al 30 novembre 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro nel periodo compreso tra il 1º marzo e il 31 luglio 2023 e dicembre 2023;

   iii) nelle sottozone CIEM 8 e 9, dal 1º novembre 2023 al 31 gennaio 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1º marzo e il 30 settembre 2023;

b) per l'anguilla di lunghezza totale inferiore a 12 cm:

   i) dal 1º gennaio al 31 marzo 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1º marzo e il 31 dicembre 2023;

   ii) in deroga al punto i), ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca per un mese durante il periodo di chiusura che ha stabilito a norma di tale punto. In tal caso, lo Stato membro interessato stabilisce un periodo di chiusura supplementare di un mese;

   iii) in ulteriore deroga al punto i), ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca esclusivamente ai fini del ripopolamento per un mese supplementare durante il periodo di chiusura che ha stabilito a norma di tale punto. In tal caso, lo Stato membro interessato stabilisce un ulteriore periodo di chiusura supplementare di un mese;

   iv) l'applicazione dei punti da i) a iii), non determina una situazione in cui lo Stato membro interessato autorizza la pesca, tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2023, per un periodo di durata superiore a un mese più un mese supplementare esclusivamente ai fini del ripopolamento.

5. Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione:

a) in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 4:

   i) entro il 1º marzo 2023 per le sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM;

   ii) entro il 1º marzo 2023 per le sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9;

b) entro 2 settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 4.

6. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

Articolo 14

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 20 e 52 del presente regolamento.

2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 15

Campagne di pesca chiuse per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (*Ammodytes* spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1º gennaio al 31 marzo 2023 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2023.

Articolo 16

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1. Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

2. Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari ([37]) è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30′ 00″ N e a sud della latitudine 61° 30′ 00″ N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00′ 00″ N e a est della longitudine 5° 00′ 00″ E.

([37]) Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a) le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % del totale delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b) sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c) per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

   i) pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

   ii) lima dei piombi rialzata (0,6 m);

   iii) pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d) per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

   i) griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

   ii) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

   iii) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

e) i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 17

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1. I pescherecci dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico ([38]) aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

([38]) Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

c) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, purché si tratti dell'unico attrezzo che il peschereccio ha a bordo.

2. I pescherecci dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme a quanto previsto all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali pescherecci.

3. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 18

Specie vietate

1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 7d; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque dell'Unione della divisione 3a;

b) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6;

c) sagrì (*Centrophorus squamosus*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

g) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5; e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10;

h) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

i) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della sottozona 5; nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8; e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;

j) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;

k) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

l) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 6; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 10;

m) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;

n) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;

o) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14;

p) squali di acque profonde elencati nell'allegato I, parte D, nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 6 a 9; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10; nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 19

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 20

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, non può essere superato.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e presentare una proposta di massima relativa, a seconda dei casi, a un trasferimento o a uno scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

2. Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva la proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di ogni contingente concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme pertinenti dell'ORGP, a seconda dei casi. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione NEAFC

Articolo 22

Scorfano nel Mare di Irminger

1. Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63° 00′	- 30° 00′
61° 30′	- 27° 35′
60° 45′	- 28° 45′
62° 00′	- 31° 35′
63° 00′	- 30° 00′

2. Alle navi è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare nei porti dell'Unione, e ai pescherecci dell'Unione anche in porti di paesi terzi, scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde (*Sebastes mentella*) dal Mare di Irminger e dalle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2).

3. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare alle operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 2.

Sezione 3

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 23

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 2.

3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 3.

4. Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 4.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 5.

6. La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell'allegato VI, punto 6.

7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord (*Thunnus alalunga*) come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio ([39]) è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 24

Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati figuranti nell'allegato ID.

Articolo 25

Squali

1. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

3. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5. È vietato tenere a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

6. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse di squalo mako dell'Atlantico settentrionale (*Isurus oxyrinchus*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 26

FAD per tonnidi tropicali

1. L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio al 13 marzo 2023.

2. Nei 15 giorni precedenti l'inizio del periodo di cui al paragrafo 1, dal 17 dicembre al 31 dicembre 2022, gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD. Ciascun peschereccio non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT.

([39]) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati storici sugli attrezzi di pesca calati intorno ai FAD dai rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2023. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data i pescherecci battenti la sua bandiera non potranno calare attrezzi di pesca attorno ai FAD finché la Commissione non avrà ricevuto tali dati dallo Stato membro per ulteriore trasmissione all'ICCAT.

Sezione 4

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 27

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell'austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2023, alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo (*Dissostichus* spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono farlo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, ai sensi degli articoli 7 e 7 *bis* del regolamento (CE) n. 601/2004, entro e non oltre il 1º giugno 2023.

Articolo 28

Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo

1. La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2022-2023 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all'allegato VII, tabella A, e a tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.

2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo, sono rilasciate vive.

3. Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.

4. La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico quanto più ampio possibile in modo da consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6 e 88.1 e nella divisione FAO 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell'articolo 26, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 29

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2022-2023

1. Lo Stato membro che intende pescare krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2022-2023 ne dà notifica alla Commissione entro e non oltre il 1º maggio 2023 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 30 maggio 2023.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che deve essere autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.

3. Lo Stato membro che intende pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:

a) battono la sua bandiera; o

b) battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e si presume batteranno la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.

4. Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a) dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; e

b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico pescherecci inclusi in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 5

Zona di competenza della IOTC

Articolo 30

Limitazione della capacità di pesca dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura di tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3. I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro dei pescherecci autorizzati della IOTC o nel registro dei pescherecci di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un'ORGP.

5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 31

FAD derivanti e navi d'appoggio

1. I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2. Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.

3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500 (in deposito e operative).

4. Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 32

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.

2. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, salvo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnati in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva dello Stato membro di cui battono bandiera, purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 33

Mobulidi

1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*) né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi, salvo nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori («pesca di sussistenza»).

Tuttavia, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (attività di pesca diverse dalla pesca di superficie, vale a dire praticate da pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco, pescherecci con lenze a mano e lenze al traino, o pesca con palangari effettuata da pescherecci iscritti nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati al consumo locale.

2. Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano una pesca di sussistenza rilasciano immediatamente i mobulidi, per quanto possibile vivi ed indenni, non appena li scorgono nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile tali esemplari.

Sezione 6

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 34

Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva dei pescherecci battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di stock pelagici nel 2023 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:

a) l'elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;

b) le dichiarazioni di cattura mensili.

Sezione 7

Zona della convenzione IATTC

Articolo 35

Pesca con cianciolo

1. I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*):

a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2023 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2023 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2023 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2024 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

   — le coste americane del Pacifico,

   — longitudine 150° O,

   — latitudine 40° N,

   — latitudine 40° S;

b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2023 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2023 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

   — longitudine 96° O,

   — longitudine 110° O,

   — latitudine 4° N,

   — latitudine 3° S.

2. Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 che battono la bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2023, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), per cui il peschereccio ha optato.

3. I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica:

a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

b) quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 36

FAD derivanti

1. Un peschereccio a cianciolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2. Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:

a) si astiene dall'utilizzare i FAD;

b) recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 37

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 38

Divieto di pesca degli squali alalunga

1. È vietato pescare squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC nonché tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2. Gli esemplari di squali alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori dei pescherecci.

3. Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2022, entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 39

Divieto di pesca dei mobulidi

I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*) né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi catturati in tale zona. Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.

Sezione 8

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 40

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*);

b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);

c) squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*);

d) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*);

e) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);

f) razze (*Rajidae*);

g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);

h) squali del superordine *Selachimorpha*;

i) spinarolo (*Squalus acanthias*).

Sezione 9

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 41

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona d'alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari nel 2023 non superino i limiti stabiliti nella tabella dell'allegato IG.

Articolo 42

Gestione della pesca con FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non provvedono all'assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00.00 del 1º luglio 2023 e le ore 24.00 del 30 settembre 2023.

2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1º aprile 2023 alle ore 24.00 del 31 maggio 2023, oppure dalle ore 00.00 del 1º novembre 2023 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023.

3. Ciascuno Stato membro interessato stabilisce quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la sua bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2023, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC i periodi di chiusura selezionati dagli Stati membri prima del 1º marzo 2023.

4. Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.

Articolo 43

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 44

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (*Xiphias gladius*) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari nel 2023 non superino il limite di cui all'allegato IG. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Articolo 45

Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*);

b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 10

Mare di Bering

Articolo 46

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 11

Zona dell'accordo SIOFA

Articolo 47

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al livello indicato nell'allegato X;

b) non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali;

c) non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.

Articolo 48

Divieto di cattura degli squali di acque profonde

Nella zona dell'accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*);

b) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*);

c) sagrì (*Centrophorus granulosus*);

d) zigrino (*Dalatias licha*);

e) gattuccio di Bach (*Bythaelurus bachi*);

f) chimera bocca nera (*Chimaera buccanigella*);

g) chimera di Didier (*Chimaera didierae*);

h) chimera del marinaio (*Chimaera willwatchi*);

i) squalo musolungo (*Centroscymnus crepidater*)

j) centroscimno di Plunket (*Centroscymnus plunketi*);

k) squalo di velluto (*Zameus squamulosus*);

l) squalo lanterna guancia bianca (*Etmopterus alphus*);

m) gattuccio panciapiccola (*Apristurus indicus*);

n) chimera naso stretto (*Harriota raleighana*);

o) gattuccio testa stretta (*Bythaelurus tenuicephalus*);

p) squalo serpente (*Chlamydoselachus anguineus*);

q) notidano dagli occhi grandi (*Hexanchus nakamurai*);

r) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);

s) lemargo antartico (*Somniosus antarcticus*);

t) squalo goblin (*Mitsukurina owstoni*).

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 49

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 50

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 51

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.

2. Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

3. Qualora la Commissione approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, essa, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 52

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 53

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 54

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 54 del presente regolamento.

Articolo 55

Specie vietate

1. Quando si trovano nelle acque dell'Unione, le navi di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell'Unione della sottozona 4;

b) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

c) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8;

d) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagrì (*Centrophorus squamosus*), sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;

e) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque dell'Unione;

f) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

g) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h) pesce violino (*Rhinobatos*) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;

i) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque dell'Unione;

j) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

k) squali di acque profonde elencati nell'allegato I, parte D, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10; e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Modifica del regolamento (UE) 2022/109

Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2022/109 la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0			
Svezia	0			
Tutti gli Stati membri	0	(1)		
Unione	0	(2)		
Norvegia	7 760	(2)		

TAC	Non pertinente
(1)	Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente «Tutti gli Stati membri». Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).
(2)	Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 15 aprile 2023.

Articolo 57

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli da 11 a 13 e da 15 a 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a n), gli articoli 22, 25, 32, 33, da 38 a 40, 45, 46 e 48 e l'articolo 55, paragrafo 1, lettere da a) a i), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2024 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024.

2. L'articolo 18, paragrafo 1, lettere o) e p), e l'articolo 55, paragrafo 1, lettere j) e k), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tuttavia:

a) l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 18, paragrafo 1, lettere o) e p), e l'articolo 55, paragrafo 1, lettere j) e k), si applicano dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

b) l'articolo 13 si applica dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per il periodo o i periodi di chiusura nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM e dal 1º marzo 2023 al 31 marzo 2024 per il periodo o i periodi di chiusura nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9;

c) l'articolo 21 si applica dal 1º gennaio 2023 al 31 gennaio 2024;

d) gli articoli 27, 28 e 29 e l'allegato VII si applicano dal 1º dicembre 2022 al 30 novembre 2023;

e) l'articolo 26, paragrafo 2, si applica dal 17 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022;

f) l'articolo 35, paragrafo 1), lettera a), si applica dal 1º gennaio 2023 al 19 gennaio 2024;

g) l'articolo 56 si applica dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023;

h) l'allegato I si applica anche per l'anno 2024, ove specificato in tale allegato;

i) l'allegato IK si applica dal 1º dicembre 2022 al 30 novembre 2023, ove specificato in tale allegato;

j) l'allegato II si applica dal 1º febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.

k) la taglia massima di riferimento per la conservazione dello spinarolo (DGS/03 A-C, DGS/2AC4-C e DGS/15X14) cessa di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un atto delegato che introduce misure corrispondenti e disciplina il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IF:	Tonno australe — Zone di distribuzione
ALLEGATO IG:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IJ:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IK:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO IL:	Zona della convenzione IATTC
ALLEGATO II:	Sforzo di pesca dei pescherecci nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
ALLEGATO III:	Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO IV:	Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

ALLEGATO V: Autorizzazioni di pesca
ALLEGATO VI: Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO VII: Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VIII: Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IX: Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO X: Zona dell'accordo SIOFA

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori.

Ai fini del presente regolamento e per facilitare la consultazione è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati. Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.

Tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni
delle specie elencate negli allegati del presente regolamento

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Aphanopus carbo	BSF	Pesce sciabola nero
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Pesci tamburo
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere di roccia
Dissostichus eleginoides	TOP	Moro oceanico
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Euphausia superba	KRI	Krill antartico
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pesce specchio atlantico
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Leucoraja fullonica	RJF	Razza spinosa
Leucoraja naevus	RJN	Razza cuculo
Limanda ferruginea	YEL	Limanda a coda gialla
Lophiidae	ANF	Rane pescatrici
Macrourus spp.	GRV	Granatieri
Macrourus berglax	RHG	Granatiere berglax
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterygia	BLI	Molva azzurra
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Pagellus bogaraveo	SBR	Occhialone
Pandalus borealis	PRA	Gamberetto boreale
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Pleuronectiformes	FLX	Pesci piatti
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro
Pseudopentaceros spp.	EDW	Pentaceri australi
Raja brachyura	RJH	Razza a coda corta
Raja circularis	RJI	Razza rotonda
Raja clavata	RJC	Razza chiodata
Raja microocellata	RJE	Razza dagli occhi piccoli
Raja montagui	RJM	Razza maculata
Raja undulata	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Rostroraja alba	RJA	Razza bianca
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scophthalmus maximus	TUR	Rombo chiodato
Scophthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio
Sebastes spp.	RED	Scorfani
Solea solea	SOL	Sogliola
Solea spp.	SOO	Sogliole
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Tetrapturus albidus	WHM	Marlin bianco
Thunnus alalunga	ALB	Alalunga
Thunnus maccoyii	SBF	Tonno australe
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus murphyi	CJM	Sugarello cileno
Trachurus spp.	JAX	Suri/sugarelli
Trisopterus esmarkii	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM DA 1 A 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna	18 900	(1)	TAC analitico	
Francia	2 100	(1)		
Unione	21 000	(1)		
TAC	21 000	(1)		
(1)	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º gennaio 2023 al 30 giugno 2023.			

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	0	(1)	TAC precauzionale	
Portogallo	0	(1)		
Unione	0	(1)		
TAC	0	(1)		
(1)	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2023 al 30 giugno 2024.			

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	60	(1)(2)	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	1	(1)(2)		
Svezia	36	(1)(2)		
Unione	97	(1)(2)		
TAC	97	(1)(2)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) In aggiunta a questi contingenti, uno Stato membro può attribuire ai pescherecci battenti la sua bandiera che partecipano a prove di monitoraggio elettronico a distanza un'assegnazione supplementare entro un limite complessivo pari al 30 % del contingente ad esso assegnato. Ogni peschereccio che partecipa alle prove di monitoraggio elettronico a distanza non cattura più di 300 kg. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (COD/03AS_REM). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	2 880	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	144		
Portogallo	96		
Unione	3 120		
TAC	3 250		

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	3 464	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	3		
Portogallo	689		
Unione	4 156		
TAC	4 335		

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	8 (WHG/08.)
Spagna	910	TAC precauzionale	
Francia	1 366		
Unione	2 276		
TAC	2 276		

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	9 953	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	956		
Portogallo	4 645		
Unione	15 554		
TAC	15 925		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	3a (NEP/03A.)
Danimarca		6 248	TAC analitico	
Germania		18		
Svezia		2 235		
Unione		8 501		
TAC		8 501		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna		278	TAC analitico	
Francia		4 353		
Unione		4 631		
TAC		4 631		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	8c, unità funzionale 25 (NEP/8CU25)
Spagna		0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia		0		
Unione		0		
TAC		0		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	8c, unità funzionale 31 (NEP/8CU31)
Spagna		12	TAC analitico	
Francia		0		
Unione		12		
TAC		17		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	75	(1)	TAC precauzionale	
Portogallo	223	(1)		
Unione	298	(1)(2)		
TAC	298	(1)(2)		

(1) Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a.

(2) Nei limiti di questi contingenti, nell'unità funzionale 30 della divisione 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a: 32.

Specie:	Mazzancolle *Penaeus* spp.		Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare	(1)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
Unione	Da fissare	(1)(2)		
TAC	Da fissare	(1)(2)		

(1) La pesca delle mazzancolle *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	942	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	11		
Svezia	106		
Unione	1 059		
TAC	1 981		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	7b e 7c (PLE/7BC.)
Francia		2	TAC precauzionale	
Irlanda		17		
Unione		19		
TAC		19		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna		26	TAC precauzionale	
Francia		103		
Portogallo		26		
Unione		155		
TAC		155		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Spagna		252	TAC precauzionale	
Francia		1 230		
Unione		1 482		
TAC		1 482		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna		149	TAC precauzionale	
Francia		17		
Unione		166		
TAC		166		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	196	(1)	TAC precauzionale	
Portogallo	7	(1)(2)		
Unione	203	(1)		
TAC	203	(2)		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).

(2) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	418		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	24	(1)		
Paesi Bassi	40	(1)		
Svezia	16			
Unione	498			
TAC	504			

(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a e delle sottodivisioni 22-24.

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7b e 7c (SOL/7BC.)
Francia	2	TAC precauzionale	
Irlanda	17		
Unione	19		
TAC	19		

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	33		TAC analitico	
Spagna	6			
Francia	2 406			
Paesi Bassi	180			
Unione	2 625			
TAC	2 685			

Specie:	Sogliole *Solea* spp.		Zona:	8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	245		TAC precauzionale	
Portogallo	407			
Unione	652	(1)		
TAC	652	(1)		
(1)	Nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi di sogliola (*Solea solea*) superiori a (SOL/8CDE34): 320.			

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	9 (JAX/09.)
Spagna	40 879	(1)	TAC analitico	
Portogallo	117 126	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	158 005			
TAC	165 173			
(1)	Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).			

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	10; acque dell'Unione della zona Copace[1] (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
Unione	Da fissare	[2]		
TAC	Da fissare	[2]		
[1]	Acque circostanti le Azzorre.			
[2]	Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.			

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace[1] (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
Unione	Da fissare	[2]		
TAC	Da fissare	[2]		
[1]	Acque circostanti Madera.			
[2]	Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.			

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace[1] (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
Unione	Da fissare	[2]		
TAC	Da fissare	[2]		
[1]	Acque circostanti le Isole Canarie.			
[2]	Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.			

PARTE B

Stock condivisi

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse *Ammodytes* spp.	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a(1)
Danimarca	0	(2)(3)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	0	(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Svezia	0	(2)(3)	
Unione	0	(2)	
Regno Unito	0	(2)	
TAC	0	(2)	

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Nelle zone di gestione 1r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

(3) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)(1)	(SAN/234_2R)(1)	(SAN/234_3R)(1)	(SAN/234_4)(1)	(SAN/234_5R)(1)	(SAN/234_6)(1)	(SAN/234_7R)(1)
Danimarca	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

(1) Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.

Specie:	Argentina *Argentina silus*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania	16	TAC precauzionale	
Francia	5		
Paesi Bassi	13		
Unione	34		
Regno Unito	25		
TAC	59		

Specie:	Argentina *Argentina silus*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a (ARU/3A4-C)
Danimarca	717	TAC precauzionale	
Germania	7		
Francia	5		
Irlanda	5		
Paesi Bassi	34		
Svezia	28		
Unione	796		
Regno Unito	13		
TAC	809		

Specie:	Argentina *Argentina silus*	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (ARU/567.)
Germania	619	TAC precauzionale	
Francia	13		
Irlanda	573		
Paesi Bassi	6 465		
Unione	7 670		
Regno Unito	454		
TAC	8 124		

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	6	(1)	TAC precauzionale	
Francia	6	(1)		
Altri	3	(1)(2)		
Unione	16	(1)		
Regno Unito	6	(1)		
TAC	22			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	62	(1)	TAC precauzionale	
Germania	19	(1)		
Francia	43	(1)		
Svezia	6	(1)		
Altri	6	(2)		
Unione	136	(1)		
Regno Unito	92	(1)		
TAC	228			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (USK/567EI.)
Germania	59	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	207	(1)		
Francia	2 460	(1)		
Irlanda	237	(1)		
Altri	59	(2)		
Unione	3 022	(1)		
Norvegia	0	(3)(4)(5)		
Regno Unito	1 272	(1)		
TAC	4 294			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo in tonnellate (OTH/*5B67-) indicato di seguito. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

0

(4) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)	0
brosme (USK/*5B67-)	0

(5) I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0

Specie:	Pesci tamburo *Caproidae*		Zona:	6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	5 592		TAC precauzionale	
Irlanda	15 749			
Unione	21 341			
Regno Unito	1 450			
TAC	22 791			

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b[1] (HER/5B6ANB)
Germania	119	[2]	TAC precauzionale	
Francia	22	[2]	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	161	[2]	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	119	[2]		
Unione	421	[2]		
Regno Unito	791	[2]		
TAC	1 212			

[1] Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.

[2] È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette a questo TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	6aS[1], 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda		1 720	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi		172		
Unione		1 892		
TAC		1 892		
(1)	Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56º 00' N e a ovest di 07º 00' O.			

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	7a(1) (HER/07A/MM)
Irlanda		439	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione		439		
Regno Unito		6 870		
TAC		7 309		
(1)	Da questa zona è sottratta la zona delimitata: - a nord dalla latitudine 52° 30' N, - a sud dalla latitudine 52° 00' N, - a ovest dalla costa dell'Irlanda, - a est dalla costa del Regno Unito.			

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia		279	TAC precauzionale	
Unione		279		
Regno Unito		279		
TAC		558		

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	7a, a sud di 52° 30' N; 7g[(1)], 7h[(1)], 7j[(1)] e 7k[(1)] (HER/7G-K.)
Germania	10	(2)	TAC analitico	
Francia	54	(2)		
Irlanda	750	(2)		
Paesi Bassi	54	(2)		
Unione	868	(2)		
Regno Unito	1	(3)		
TAC	869			

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

(2) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione.

(3) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano il nome della nave/i nomi delle navi alla "*Marine Management Organisation*" (Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino).

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	0	(1)	TAC precauzionale	
Germania	1	(1)		
Francia	7	(1)		
Irlanda	14	(1)		
Unione	22	(1)		
Regno Unito	52	(1)		
TAC	74	(1)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.			

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	1	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8 del presente regolamento Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	9	(1)		
Francia	99	(1)		
Irlanda	188	(1)		
Unione	297	(1)		
Regno Unito	913	(1)		
TAC	1 210	(1)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.			

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	2	(1)	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	6	(1)		
Irlanda	83	(1)		
Paesi Bassi	1	(1)		
Unione	92	(1)		
Regno Unito	73	(1)		
TAC	165	(1)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	14	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8 del presente regolamento Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	231	(1)		
Irlanda	336	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		
Unione	581	(1)		
Regno Unito	63	(1)		
TAC	644	(1)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.			

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	54	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	1 059	(1)		
Paesi Bassi	31	(1)		
Unione	1 144	(1)		
Regno Unito	117	(2)		
TAC	1 261			
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).			
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4X).			

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgio	8	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	7	(1)		
Germania	7	(1)		
Francia	45	(1)		
Paesi Bassi	35	(1)		
Unione	102	(1)		
Regno Unito	2 621	(1)		
TAC	2 723			
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).			

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	530	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	2 068	(1)		
Irlanda	605	(1)		
Unione	3 203	(1)		
Regno Unito	2 296	(1)		
TAC	5 499			
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).			

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	538	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	5 976	(2)		
Francia	7 252	(2)		
Irlanda	3 297	(2)		
Unione	17 063			
Regno Unito	4 285	(2)		
TAC	21 348			
(1)	Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.			
(2)	Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).			

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 168	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	943		
Unione	2 111		
TAC	2 111		

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Belgio	166	(1)(2)	TAC precauzionale	
Danimarca	366	(1)(2)		
Germania	178	(1)(2)		
Francia	34	(1)(2)		
Paesi Bassi	125	(1)(2)		
Svezia	4	(1)(2)		
Unione	873	(1)(2)		
Regno Unito	6 338	(1)(2)		
TAC	7 211			
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).			
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).			

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	123	(1)	TAC precauzionale	
Germania	141	(1)		
Spagna	132	(1)		
Francia	1 520	(1)		
Irlanda	343	(1)		
Paesi Bassi	119	(1)		
Unione	2 378	(1)		
Regno Unito	1 704	(1)		
TAC	4 082			
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).			

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	4 003	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	446	(1)		
Spagna	1 591	(1)		
Francia	25 687	(1)		
Irlanda	3 283	(1)		
Paesi Bassi	518	(1)		
Unione	35 528	(1)		
Regno Unito	10 196	(1)		
TAC	45 724			
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).			

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 866	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	10 386		
Unione	12 252		
TAC	12 252		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	8	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	8		
Francia	368		
Irlanda	264		
Unione	648		
Regno Unito	3 430		
TAC	4 078		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	114		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	6 823			
Irlanda	2 275			
Unione	9 212			
Regno Unito	2 142			
TAC	11 901			

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	37		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	168			
Irlanda	1 003			
Unione	1 208			
Regno Unito	1 440			
TAC	2 648			

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	7	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 8 del presente regolamento Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	135	(1)		
Irlanda	802	(1)		
Unione	944	(1)		
Regno Unito	1 692	(1)		
TAC	2 636	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	2	(1)	TAC analitico	
Francia	21	(1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	269	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	1	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	293	(1)		
Regno Unito	428	(1)		
TAC	721	(1)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.			

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	72	TAC analitico	
Francia	4 459		
Irlanda	3 877		
Paesi Bassi	36		
Unione	8 444		
Regno Unito	1 077		
TAC	9 650		

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	2 295	(1)	TAC analitico	
Svezia	195	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	2 490			
TAC	2 490			
(1)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.			

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgio	27	(1)(2)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	1 089	(1)(2)		
Germania	125	(1)(2)		
Francia	241	(1)(2)		
Paesi Bassi	62	(1)(2)		
Unione	1 544	(1)(2)		
Regno Unito	1 339	(1)(2)		
TAC	2 883			

(1) Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2) Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	414	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	13 282	(1)		
Francia	20 513	(1)		
Irlanda	2 485	(1)		
Paesi Bassi	267	(1)		
Unione	36 961	(1)		
Regno Unito	9 374	(1)		
TAC	46 335			

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione della zona 4 nonché verso le acque del Regno Unito e verso le acque internazionali della zona 2a. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente rispettivamente all'Unione o al Regno Unito su base annuale. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:
8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio	55
Spagna	2 203
Francia	2 203
Irlanda	275
Paesi Bassi	28
Unione	4 764
Regno Unito	1 239

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	14	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	9 668			
Francia	21 712			
Paesi Bassi	28	(1)		
Unione	31 422			
TAC	31 422			
(1)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.			
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: 6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)				
Belgio	3			
Spagna	2 801			
Francia	5 041			
Paesi Bassi	8			
Unione	7 853			

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgio	153	TAC precauzionale	
Danimarca	421		
Germania	54		
Francia	115		
Paesi Bassi	350		
Svezia	5		
Unione	1 098		
Regno Unito	2 042		
TAC	3 140		

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (BLI/5B67-)
Germania	109		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Estonia	16			
Spagna	342			
Francia	7 804			
Irlanda	30			
Lituania	7			
Polonia	3			
Altri	30	(1)		
Unione	8 341			
Norvegia	0	(2)		
Isole Fær Øer	0	(3)		
Regno Unito	2 611			
TAC	10 952			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3) Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	73	(1)		
Francia	2	(1)		
Lituania	1	(1)		
Altri	0	(1)(2)		
Unione	76	(1)		
Regno Unito	1	(1)		
TAC	77	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (BLI/24-)
Danimarca	2		TAC precauzionale	
Germania	2			
Irlanda	2			
Francia	12			
Altri	2	(1)		
Unione	20			
Regno Unito	7			
TAC	27			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1,5	TAC precauzionale	
Germania	1		
Svezia	1,5		
Unione	4		
TAC	4		

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	9		TAC precauzionale	
Germania	9			
Francia	9			
Altri	3	(1)		
Unione	30			
Regno Unito	8			
TAC	38			
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2 AMS).			

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	11		TAC precauzionale	
Danimarca	79			
Germania	11			
Svezia	32			
Unione	133			
Regno Unito	11			
TAC	144			

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	15	(1)(2)	TAC precauzionale	
Danimarca	230	(1)(2)		
Germania	143	(1)(2)		
Francia	128	(1)		
Paesi Bassi	5	(1)		
Svezia	10	(1)(2)		
Unione	531	(1)		
Regno Unito	2 046	(1)(2)		
TAC	2 577			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

(2) Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	4	TAC precauzionale	
Danimarca	4		
Germania	4		
Francia	4		
Unione	16		
Regno Unito	4		
TAC	20		

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	44	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	8	(1)		
Germania	160	(1)		
Irlanda	865	(1)		
Spagna	3 237	(1)		
Francia	3 451	(1)		
Portogallo	8	(1)		
Unione	7 773	(1)		
Norvegia	0	(2)(3)(4)		
Isole Fær Øer	0	(5)(6)		
Regno Unito	4 598	(1)		
TAC	12 371			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

0

(3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)	0
brosme (USK/*5B67-)	0

(4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0

(5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

(6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.): 0

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgio		1 154	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca		1 154		
Germania		17		
Francia		34		
Paesi Bassi		594		
Unione		2 953		
Regno Unito		19 120		
TAC		22 073		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna		27	TAC analitico	
Francia		108		
Irlanda		179		
Unione		314		
Regno Unito		12 997		
TAC		13 311		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	981	(1)	TAC analitico	
Francia	3 974	(1)		
Irlanda	6 027	(1)		
Unione	10 982	(1)		
Regno Unito	7 371	(1)		
TAC	18 353	(1)		
(1)	Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: Unità funzionale 16 della sottozona 7 (NEP/*07U16)			
Spagna	1 142			
Francia	715			
Irlanda	1 374			
Unione	3 231			
Regno Unito	556			

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danimarca	735	(1)	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	7	(1)		
Svezia	30	(1)		
Unione	772	(1)		
Regno Unito	218	(1)		
TAC	990	(1)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.			

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	8	TAC precauzionale	
Irlanda	224		
Unione	232		
Regno Unito	360		
TAC	592		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	44	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	19		
Irlanda	767		
Paesi Bassi	13		
Unione	843		
Regno Unito	1 042		
TAC	2 039		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	889	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	2 963		
Unione	3 852		
Regno Unito	2 020		
TAC	6 775		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	44		TAC precauzionale	
Francia	79			
Irlanda	147			
Unione	270			
Regno Unito	103			
TAC	402			

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	8	[1]	TAC precauzionale	
Francia	16	[1]	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	55	[1]		
Paesi Bassi	31	[1]		
Unione	110	[1]		
Regno Unito	22	[1]		
TAC	132	[1]		

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della passera di mare.

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	2	TAC precauzionale	
Francia	59		
Irlanda	18		
Unione	79		
Regno Unito	46		
TAC	125		

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	185	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	11	(1)		
Francia	4 255	(1)		
Irlanda	453	(1)		
Unione	4 904	(1)		
Regno Unito	1 506	(1)		
TAC	6 410			
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).			

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	3	TAC precauzionale	
Francia	751		
Irlanda	1 404		
Unione	2 158		
Regno Unito	383		
TAC	2 541		

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio *Scophthalmus maximus e* *Scophthalmus rhombus*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	260	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	554		
Germania	142		
Francia	67		
Paesi Bassi	1 966		
Svezia	4		
Unione	2 993		
Regno Unito	715		
TAC	3 747		

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SRX/2AC4-C)
Belgio	268	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Danimarca	11	(1)(2)(3)		
Germania	13	(1)(2)(3)		
Francia	42	(1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	228	(1)(2)(3)(4)		
Unione	562	(1)(3)		
Regno Unito	1 202	(1)(2)(3)(4)		
TAC	1 764	(3)		

(1) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture tenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto dal Regno Unito.

(3) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	37	(1)	TAC precauzionale	
Svezia	11	(1)		
Unione	48	(1)		
TAC	48			

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	835	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Estonia	5	(1)(2)(3)(4)		
Francia	3 749	(1)(2)(3)(4)		
Germania	11	(1)(2)(3)(4)		
Irlanda	1 207	(1)(2)(3)(4)		
Lituania	19	(1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	4	(1)(2)(3)(4)		
Portogallo	21	(1)(2)(3)(4)		
Spagna	1 009	(1)(2)(3)(4)		
Unione	6 860	(1)(2)(3)(4)		
Regno Unito	2 937	(1)(2)(3)(4)		
TAC	9 797	(3)(4)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 17 e 50 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di questa specie nella zona 7e sono imputate ai quantitativi previsti in tale TAC distinto (RJU/7DE). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7f-k non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti di questi contingenti, nelle zone 7f e 7g non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli *Raja microocellata*	Zona: 7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	5	TAC precauzionale
Estonia	0	
Francia	24	
Germania	0	
Irlanda	8	
Lituania	0	
Paesi Bassi	0	
Portogallo	0	
Spagna	6	
Unione	43	
Regno Unito	43	
TAC	86	
Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 55 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.		

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona: 7d (SRX/07D.)
Belgio	137	(1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale
Francia	1 153	(1)(2)(3)(4)	
Paesi Bassi	7	(1)(2)(3)(4)	
Unione	1 297	(1)(2)(3)(4)	
Regno Unito	240	(1)(2)(3)(4)	
TAC	1 537	(4)	

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di questa specie sono imputate ai quantitativi previsti in tale TAC distinto (RJU/7DE).

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*		Zona:	7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	257	(1)	TAC analitico	
Estonia	1	(1)		
Francia	1 258	(1)		
Germania	3	(1)		
Irlanda	332	(1)		
Lituania	5	(1)		
Paesi Bassi	2	(1)		
Portogallo	6	(1)		
Spagna	277	(1)		
Unione	2 141	(1)		
Regno Unito	1 051	(1)		
TAC	3 192	(1)		

(1) Gli esemplari possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per i pescherecci dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	11	(1)(2)	TAC precauzionale	
Francia	2 093	(1)(2)		
Portogallo	1 696	(1)(2)		
Spagna	1 707	(1)(2)		
Unione	5 507	(1)(2)		
Regno Unito	12	(1)(2)		
TAC	5 519	(2)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 17 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli riportati di seguito:

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	13		
Portogallo	10		
Spagna	10		
Unione	33		
Regno Unito	0		
TAC	33		

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	20		
Portogallo	15		
Spagna	15		
Unione	50		
Regno Unito	0		
TAC	50		

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (GHL/2A-C46)
Danimarca	29	TAC analitico	
Germania	51		
Estonia	29		
Spagna	29		
Francia	478		
Irlanda	29		
Lituania	29		
Polonia	29		
Unione	703		
Norvegia	0		
Regno Unito	1 868		
TAC	2 571		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Belgio	681	TAC analitico	
Danimarca	311		
Germania	545		
Francia	136		
Paesi Bassi	6 146		
Unione	7 829		
Norvegia	10 [1]		
Regno Unito	1 323		
TAC	9 152		

[1] Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-EU.).

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	46	TAC precauzionale	
Unione	46		
Regno Unito	11		
TAC	57		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio	270	TAC analitico	
Francia	3	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	94	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	86		
Unione	453		
Regno Unito	140		
TAC	605		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	457	TAC precauzionale	
Francia	915		
Unione	1 372		
Regno Unito	347		
TAC	1 747		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	46	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	487		
Unione	533		
Regno Unito	861		
TAC	1 394		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	777	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	78		
Irlanda	39		
Unione	894		
Regno Unito	421		
TAC	1 338		

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	18	TAC precauzionale	
Francia	35		
Irlanda	96		
Paesi Bassi	28		
Unione	177		
Regno Unito	36		
TAC	213		

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*		Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (DGS/03A-C.)
Danimarca	337	(1)	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	793	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 130	(1)		
TAC	1 130	(1)		

(1) È rispettata una taglia massima di riferimento per la conservazione di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*		Zona:	Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (DGS/2AC4-C)
Belgio	58	(1)(2)	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Danimarca	332	(1)(2)		
Germania	60	(1)(2)		
Francia	106	(1)(2)		
Paesi Bassi	91	(1)(2)		
Svezia	5	(1)(2)		
Unione	652	(1)(2)		
Regno Unito	2 782	(1)(2)		
TAC	3 434	(1)(2)		

(1)	Non deve essere oggetto di pesca mirata nelle acque del Regno Unito e da parte di navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione finché non sia stato eliminato il divieto previsto dalla legislazione del Regno Unito (comprese le condizioni di licenza).
(2)	Nelle acque dell'Unione è rispettata una taglia massima di riferimento per la conservazione di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*		Zona:	6,7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	696	(1(2))	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	149	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	360	(1)(2)		
Francia	2 964	(1)(2)		
Irlanda	1 871	(1)(2)		
Paesi Bassi	10	(1)(2)		
Portogallo	14	(1)(2)		
Unione	6 064	(1)(2)		
Regno Unito	4 825	(1)(2)		
TAC	10 889	(1)(2)		

(1) Non deve essere oggetto di pesca mirata nelle acque del Regno Unito non sia stato eliminato il divieto previsto dalla legislazione del Regno Unito

(2) Nelle acque dell'Unione è rispettata una taglia massima di riferimento per la conservazione di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	7	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	3 080	(1)		
Germania	272	(1)(2)		
Spagna	57	(1)		
Francia	255	(1)(2)		
Irlanda	194	(1)		
Paesi Bassi	1 854	(1)(2)		
Portogallo	7	(1)		
Svezia	75	(1)		
Unione	5 801			
Norvegia	0	(3)		
Regno Unito	3 074	(1)(2)		
TAC	8 969			

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3) Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca	1 236	(1)(3)(6)	TAC analitico	
Germania	965	(1)(2)(3)(6)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	1 316	(3)(5)(6)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	497	(1)(2)(3)(5)(6)		
Irlanda	3 213	(1)(3)(6)		
Paesi Bassi	3 870	(1)(2)(3)(6)		
Portogallo	127	(3)(5)(6)		
Svezia	675	(1)(3)(6)		
Unione	11 899	(3)(6)(6)		
Isole Fær Øer	0	(4)(6)		
Regno Unito	1 258	(1)(2)(3)(6)		
TAC	13 157			

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente utilizzato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota (3) di cui sopra, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.

(5) Condizione speciale: fino allo 80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota (3) di cui sopra, le catture accessorie di pesci tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

(6) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta dei suri/sugarelli.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	1 899	(1)	TAC analitico	
Francia	33		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	188	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 120	(2)		
TAC	2 120	(2)		

(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

(2) Nessuna pesca mirata, unicamente catture accessorie.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarkii*				Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
Anno	2023		2024			TAC analitico
Danimarca	46 929	(1)(3)	0	(1)(6)		
Germania	9	(1)(2)(3)	0	(1)(2)(6)		
Paesi Bassi	35	(1)(2)(3)	0	(1)(2)(6)		
Unione	46 973	(1)(3)	0	(1)(6)		
Regno Unito	11 439	(2)(3)	0	(2)(6)		
Norvegia	0	(4)	0	(4)		
Isole Fær Øer	0	(5)	0	(5)		
TAC	58 412		Non pertinente			

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3) Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

(4) Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5) Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6) Può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2023 al 31 ottobre 2024.

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	Da fissare		TAC precauzionale	
Danimarca	Da fissare		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	Da fissare		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	Da fissare			
Paesi Bassi	Da fissare			
Unione				
TAC	Non pertinente			

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*		Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	9 771	(1)(2)(3)	TAC analitico	
Germania	156	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	10 221	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	20 148	(1)(2)(3)		
Norvegia	Da fissare	(2)		
TAC	23 250			

(1) Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca	559
Germania	7
Svezia	403
Unione	969
Norvegia	Da fissare

(3) Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*4-UK), e il 50% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU) .

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*		Zona:	Acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	55 491		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	37 409			
Francia	19 555			
Paesi Bassi	49 163			
Svezia	3 753			
Unione	165 371			
Isole Fær Øer	0			
Norvegia	115 001	[2]		
Regno Unito	72 563			
TAC	396 556			

[1] Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

[2] Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4° e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a:

0

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)	
Unione	Da fissare

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia	932	[1]	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	932			
TAC	396 556			

[1] Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	3° (HER/03°-BC)
Danimarca	5 692	(1)(2)(3)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	51	(1)(2)(3)		
Svezia	916	(1)(2)(3)		
Unione	6 659	(1)(2)(3)		
TAC	6 659	(2)		

(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(2) Nella zona 3° possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03°. (HER/*03°) e HER/03°-BC (HER/*03°-BC) indicati di seguito:

Danimarca	559
Germania	7
Svezia	403
Unione	969

(3) fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*	Zona:	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2° (HER/2°47DX)
Belgio	38	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	7 388		
Germania	38		
Francia	38		
Paesi Bassi	38		
Svezia	36		
Unione	7 576		
Regno Unito	140		
TAC	7 716		

(1) Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa[1] *Clupea harengus*		Zona: 4c e 7d (2) (HER/4CXB7D)
Belgio	8 518	[3]	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Danimarca	782	[3]	
Germania	527	[3]	
Francia	10 421	[3]	
Paesi Bassi	18 211	[3]	
Unione	38 459	[3]	
Regno Unito	5 162	[3]	
TAC	396 556		

[1] Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

[2] Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che, dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E), corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

[3] Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona: Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	8	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Danimarca	2 476	
Germania	62	
Paesi Bassi	16	
Svezia	433	
Unione	2 995	
TAC	3 095	

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2°; parte della zona 3° non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2°3AX4)
Belgio	542	(1)	TAC analitico	
Danimarca	3 118		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	1 977		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	670	(1)		
Paesi Bassi	1 761	(1)		
Svezia	21			
Unione	8 089			
Norvegia	3 681	(2)		
Regno Unito	9 882	(1)		
TAC	21 652			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione	Da fissare

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
Svezia	382	(1)	TAC analitico	
Unione	382		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	Da fissare	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Danimarca	Da fissare		
Germania	Da fissare		
Paesi Bassi	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	3° (HAD/03°.)
Belgio	17	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	2 892		
Germania	184		
Paesi Bassi	3		
Svezia	342		
Unione	3 438		
TAC	3 589		

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2° (HAD/2AC4.)
Belgio	363	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	2 495	(1)		
Germania	1 588	(1)		
Francia	2 767	(1)		
Paesi Bassi	272	(1)		
Svezia	223	(1)		
Unione	7 709	(1)		
Norvegia	13 432			
Regno Unito	37 261			
TAC	58 402			
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6° a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).			
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)				
Unione	Da fissare			

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
Svezia	707	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	707			
TAC	Non pertinente			
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.			

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	6°; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (HAD/5BC6A.)
Belgio	8	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	8	(1)		
Francia	359	(1)		
Irlanda	887	(1)		
Unione	1 262	(1)		
Regno Unito	5 245			
TAC	6 507			
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2° e 4 (HAD/*2AC4.).			

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	3° (WHG/03°.)
Danimarca	164	TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1	
Paesi Bassi	1		
Svezia	18		
Unione	183		
TAC	232		

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2° (WHG/2AC4.)
Belgio	600		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	2 596			
Germania	675			
Francia	3 900			
Paesi Bassi	1 500			
Svezia	4			
Unione	9 275			
Norvegia	3 429	(1)		
Regno Unito	21 410			
TAC	34 294			
(1)	Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.			
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)				
Unione	Da fissare			

Specie:	Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus* e *Pollachius pollachius*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia	190	(1)	TAC precauzionale	
Unione	190			
TAC	Non pertinente			
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.			

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (HKE/04-N.)
Belgio	Da fissare	TAC precauzionale	
Danimarca	Da fissare		
Germania	Da fissare		
Francia	Da fissare		
Paesi Bassi	Da fissare		
Svezia	Non pertinente		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	0	TAC analitico	
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*		Zona:	acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8°, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	61 646	(1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	23 969	(1)		
Spagna	52 262	(1)(2)		
Francia	42 901	(1)		
Irlanda	47 737	(1)		
Paesi Bassi	75 168	(1)		
Portogallo	4 855	(1)(2)		
Svezia	15 249	(1)		
Unione	323 787	(1)(3)		
Norvegia	0			
Isole Fær Øer	0	0		
Regno Unito	84 829			
TAC	Non pertinente			

(1) Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 0 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 0 %

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3) Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

Da fissare

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	41 910		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	10 477			
Unione	52 387	(1)		
TAC	Non pertinente			
(1)	Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: Da fissare			

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	0	(1)(2)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Isole Fær Øer	0			
TAC	Non pertinente			
(1)	Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.			
(2)	Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7.			

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	Da fissare	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Danimarca	Da fissare		
Germania	Da fissare		
Francia	Da fissare		
Paesi Bassi	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	Da fissare	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	469	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1	
Svezia	252		
Unione	721		
TAC	1 350		

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	123	(1)		
Unione	123			
TAC	Non pertinente			
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.			

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	89	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	11 616		
Germania	60		
Paesi Bassi	2 234		
Svezia	622		
Unione	14 621		
TAC	17 783		

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	4 732	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	15 378		
Germania	4 436		
Francia	887		
Paesi Bassi	29 572		
Unione	55 005		
Norvegia	9 305		
Regno Unito	35 184		
TAC	132 922		
Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)			
Unione	Da fissare		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	17	(1)	TAC analitico	
Danimarca	2 016	(1)		
Germania	5 091	(1)		
Francia	11 981	(1)		
Paesi Bassi	51	(1)		
Svezia	277	(1)		
Unione	19 433	(1)		
Norvegia	27 880	(2)		
Regno Unito	6 186			
TAC	53 374			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)

Unione	Da fissare			

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	249	(1)	TAC analitico	
Francia	2 476	(1)		
Irlanda	357	(1)		
Unione	3 082	(1)		
Norvegia	0			
Regno Unito	2 456			
TAC	5 538			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)
Svezia	880	(1)	TAC analitico
Unione	880		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c, 3d e 4 (MAC/2A34.)
Belgio	501	(1)(2)	TAC analitico
Danimarca	17 187	(1)(2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	523	(1)(2)	
Francia	1 579	(1)(2)	
Paesi Bassi	1 589	(1)(2)	
Svezia	4 743	(1)(2)(3)	
Unione	26 122	(1)(2)	
Norvegia	Non pertinente	(4)	
Regno Unito	Non pertinente	(1)(2)	
TAC	Non pertinente		

(1) Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

(2) Nei limiti di questi contingenti, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)		Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)	
Belgio	0		0	
Danimarca	0		0	
Germania	0		0	
Francia	0		0	
Paesi Bassi	0		0	
Svezia	0		0	
Unione	0		0	

(3)	Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN): Da fissare Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.
(4)	Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 0 Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.): 0

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c	4b	4c	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2AX14)
Belgio	0	0	0	0	301
Danimarca	0	4 130	0	0	10 312
Germania	0	0	0	0	314
Francia	0	490	0	0	947
Paesi Bassi	0	490	0	0	953
Svezia	0	0	390	6	2 846
Unione	0	5 110	390	6	15 673
Regno Unito	0	Non pertinente	0	0	Non pertinente
Norvegia	0	0	0	0	0

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
Germania	15 716	(1)	TAC analitico
Spagna	17	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Estonia	131	(1)	
Francia	10 479	(1)	
Irlanda	52 385	(1)	
Lettonia	97	(1)	
Lituania	97	(1)	
Paesi Bassi	22 919	(1)	
Polonia	1 107	(1)	
Unione	102 948	(1)	
Norvegia	0	(2)(3)	
Isole Fær Øer	0	(4)	
Regno Unito	Non pertinente	(1)	
TAC	Non pertinente		

(1)	Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).
(2)	Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).
(3)	La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, a titolo di limite di accesso (MAC/*N5630) a nord di 56° 30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce (2) sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia. Da fissare
(4)	Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1º gennaio al 15 febbraio e dal 1º ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre	Acque norvegesi della zona 2a	Acque delle Isole Fær Øer
	(MAC/*4A-UK)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Germania	15 716	0	0
Spagna	17	0	0
Estonia	131	0	0
Francia	10 479	0	0
Irlanda	52 385	0	0
Lettonia	97	0	0
Lituania	97	0	0
Paesi Bassi	22 919	0	0
Polonia	1 107	0	0
Unione	102 948	0	0
Regno Unito	Non pertinente	0	0

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	29 439	(1)	TAC analitico	
Francia	195	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	6 085	(1)		
Unione	35 719			
TAC	Non pertinente			

(1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	8b (MAC/*08B.)
Spagna	2 473
Francia	16
Portogallo	511

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
Danimarca	Da fissare	TAC analitico	
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	0	(1)(2)(3)	TAC analitico	
Germania	0	(1)(2)(3)		
Svezia	0	(1)(2)(3)		
Unione	0	(1)(2)(3)		
TAC	0	(2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2023 al 30 giugno 2024.

(3) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	0	(1)(2)	TAC analitico	
Danimarca	0	(1)(2)		
Germania	0	(1)(2)		
Francia	0	(1)(2)		
Paesi Bassi	0	(1)(2)		
Svezia	0	(1)(2)(3)		
Unione	0	(1)(2)		
Norvegia	0	(1)		
Isole Fær Øer	0	(1)(4)		
Regno Unito	0	(1)		
TAC	0	(1)		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2023 al 30 giugno 2024.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3) Compresi i cicerelli.

(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*		Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	0	(1)	TAC analitico	
Danimarca	0	(1)		
Germania	0	(1)		
Francia	0	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		
Unione	0	(1)		
Regno Unito	0	(1)		
TAC	0	(1)		
(1)	Il contingente può essere pescato soltanto dal 1º gennaio 2023 al 30 giugno 2024.			

Specie:	Pesce industriale		Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	800	(1)(2)	TAC precauzionale	
Unione	800			
TAC	800			
(1)	Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai contingenti di queste specie.			
(2)	Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):			
	400			

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 6 e 7 (OTH/67-EU)
Unione	Non pertinente		TAC precauzionale	
Norvegia	0	(1)	Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1	
TAC	Non pertinente			
(1)	Da pescare esclusivamente con palangari.			

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	Da fissare		TAC precauzionale	
Danimarca	Da fissare			
Germania	Da fissare			
Francia	Da fissare			
Paesi Bassi	Da fissare			
Svezia	Non pertinente	(1)		
Unione	Da fissare	(2)		
TAC	Non pertinente			

(1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.

(2) Specie non coperte da altri TAC.

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/46AN-EU)
Unione	Non pertinente		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 bis, paragrafo 1	
Norvegia	0	(1)(2)		
Isole Fær Øer	0			
TAC	Non pertinente			

(1) Limitatamente alla zona 4 (OTH/*4-EU).

(2) Specie non coperte da altri TAC.

PARTE C

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono indicati di seguito.

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, zone 6, 7 e 8; pesci tamburo, zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona 7.

PARTE D

Squali di acque profonde

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Apristurus spp.	API	Gattucci oceanici
Centrophorus spp.	CWO	Centrofori
Centroscyllium fabricii	CFB	Pescecane nero
Centroscymnus coelolepis	CYO	Squalo portoghese
Centroscymnus crepidater	CYP	Squalo musolungo
Chlamydoselachus anguineus	HXC	Squalo serpente
Dalatias licha	SCK	Zigrino
Deania calcea	DCA	Squalo becco d'uccello
Etmopterus princeps	ETR	Sagrì atlantico
Etmopterus spinax	ETX	Sagrì nero
Galeus murinus	GAM	Gattuccio islandese
Hexanchus griseus	SBL	Squalo capopiatto
Oxynotus paradoxus	OXN	Pesce porco atlantico
Scymnodon ringens	SYR	Cagnolo atlantico
Somniosus microcephalus	GSK	Squalo di Groenlandia

PARTE E

Stock di acque profonde per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*				Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)
Anno	2023		2024		TAC precauzionale	
Portogallo	Da fissare				Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
Unione	Da fissare	(1)	Da fissare	(1)		
TAC	Da fissare	(1)	Da fissare	(1)		
(1)	Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.					

Specie:	Granatiere di roccia *Coryphaenoides rupestris*				Zona:	Acque dell'Unione della zona 3 (RNG/03-)
Anno	2023		2024		TAC precauzionale	
Danimarca	1,892	(1)(2)	1,892	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0,011	(1)(2)	0,011	(1)(2)		
Svezia	0,097	(1)(2)	0,097	(1)(2)		
Unione	2,000	(1)(2)	2,000	(1)(2)		
TAC	2,000	(1)(2)	2,000	(1)(2)		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.					
(2)	Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax (*Macrourus berglax*). Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) sono imputate a questo contingente e non devono superare l'1 % del contingente.					

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9 (SBR/09-)
Anno	2023	2024	TAC precauzionale	
Spagna	88	88		
Portogallo	24	24		
Unione	112	112		
TAC	114	114		

PARTE F

Stock condivisi di acque profonde

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*				Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12 (BSF/56712-)
Anno	2023		2024		TAC precauzionale	
Germania	21		Da fissare			
Estonia	10		Da fissare			
Irlanda	52		Da fissare			
Spagna	103		Da fissare			
Francia	1 450		Da fissare			
Lettonia	67		Da fissare			
Lituania	1		Da fissare			
Polonia	1		Da fissare			
Altri	5	(1)	Da fissare	(1)		
Unione	1 710		Da fissare			
Regno Unito	103		Da fissare			
TAC	1 813		Da fissare			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10 (BSF/8910-)
Anno	2023	2024	TAC precauzionale	
Spagna	7	Da fissare		
Francia	17	Da fissare		
Portogallo	2 106	Da fissare		
Unione	2 130	Da fissare		
TAC	2 130	Da fissare		

Specie:	Berici *Beryx* spp.				Zona:	acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (ALF/3X14-)
	2023		2024		TAC precauzionale	
Irlanda	5	(1)	5	(1)		
Spagna	40	(1)	40	(1)		
Francia	11	(1)	11	(1)		
Portogallo	118	(1)	118	(1)		
Unione	174	(1)	174	(1)		
Regno Unito	5	(1)	5	(1)		
TAC	179	(1)	179	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere di roccia *Coryphaenoides rupestris*				Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (RNG/5B67-)
Anno	2023		2024		TAC precauzionale	
Germania	4	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Estonia	34	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Irlanda	150	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Spagna	37	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Francia	1 910	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Lituania	44	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Polonia	22	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Altri	4	(1)(2)(3)	Da fissare	(1)(2)(3)		
Unione	2 205	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Regno Unito	112	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
TAC	2 317	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		

(1) Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2) Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).

Specie:	Granatiere di roccia *Coryphaenoides rupestris*				Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)
Anno	2023		2024		TAC precauzionale	
Germania	10	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Irlanda	2	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Spagna	1 111	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Francia	51	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Lettonia	18	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Lituania	2	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Polonia	347	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Unione	1 541	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Regno Unito	4	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
TAC	1 545	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		

(1) Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle zone 6 e 7, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2) Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*				Zona:	6, 7 e 8 (SBR/678-)
Anno	2023		2024		TAC precauzionale	
Irlanda	3	(1)	Da fissare	(1)		
Spagna	85	(1)	Da fissare	(1)		
Francia	4	(1)	Da fissare	(1)		
Altri	3	(1)(2)	Da fissare	(1)(2)		
Unione	95	(1)	Da fissare	(1)		
Regno Unito	11	(1)	Da fissare	(1)		
TAC	105	(1)	Da fissare	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
Anno	2023	2024	TAC precauzionale	
Spagna	5	5		
Portogallo	600	600		
Unione	605	605		
Regno Unito	5	5		
TAC	610	610		

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	10		TAC analitico	
Danimarca	10 220			
Germania	1 790			
Spagna	34			
Francia	441			
Irlanda	2 646			
Paesi Bassi	3 657			
Polonia	517			
Portogallo	34			
Finlandia	158			
Svezia	3 787			
Unione	23 294			
Regno Unito	9 983			
Isole Fær Øer	0	(1)		
Norvegia	0	(2)		
TAC	511 171			

(1) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(2) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Da fissare

Zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio	0
Danimarca	0
Germania	0
Spagna	0
Francia	0
Irlanda	0
Paesi Bassi	0
Polonia	0
Portogallo	0
Finlandia	0
Svezia	0

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Grecia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	Da fissare		
Francia	Da fissare		
Portogallo	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	1 950	(1)	TAC analitico	
Unione	1 950	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Non può essere pescato dal 1° marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	65° 00' N	38° 00' O
2	65° 00' N	35° 15' O
3	64° 00' N	35° 15' O
4	64° 00' N	38° 00' O

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	773	(1)(2)	TAC analitico	
Spagna	2 000	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	330	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	362	(1)(2)		
Portogallo	422	(1)(2)		
Altri Stati membri	20	(1)(2)(3)		
Unione	3 907	(1)(2)		
TAC	Non pertinente			

(1) Si applica provvisoriamente dal 1º gennaio al 31 marzo 2023. L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(2) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

(3) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua* e *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	0		TAC analitico	
Francia	0		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.		Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	60	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Condizione speciale: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

0

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	45	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Condizione speciale: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.). Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie da comunicare separatamente.

0

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	2b (CAP/02B.)
Unione	0		TAC analitico	
TAC	0			

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	0		TAC analitico	
Germania	0		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	0		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Tutti gli Stati membri	0	(1)		
Unione	0	(2)		
Norvegia	0	(2)		
TAC	Non pertinente			

(1) Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2) Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2023 e il 15 aprile 2024.

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*		Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0		TAC analitico	
Germania	0		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0			
Unione	0	(1)		
TAC	Non pertinente			
(1)	Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.			

Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva* e *molva dypterygia*		Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	0		TAC analitico	
Francia	0		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0			
(1)	Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 0			

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	1 439	TAC analitico	
Francia	1 438	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 877	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 300	TAC analitico	
Francia	1 300	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 600	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	Da fissare	(1)	TAC analitico	
Unione	Da fissare	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	428	(1)(2)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente			
(1)	Si applica provvisoriamente dal 1º gennaio al 31 marzo 2023.			
(2)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	1 700	(1)	TAC analitico	
Unione	1 700	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			
(1)	Da pescare a sud di 68° N.			

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	4 300		TAC analitico	
Unione	4 300	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	0		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			
(1)	La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.			

Specie:	Scorfani *Sebastes mantella*		Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	Da fissare		TAC analitico	
Spagna	Da fissare		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	Da fissare		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	Da fissare			
Unione	Da fissare			
TAC	Non pertinente			

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.		Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	Da fissare	(1)(2)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Da fissare	(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(2) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.

(3) Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC. Può essere prelevato solo dal 1º luglio al 31 dicembre.

Specie:	Scorfani (pelagici) *Sebastes* spp.		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	0	(1)(2)(3)	TAC analitico	
Francia	0	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Può essere prelevato soltanto dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2) Può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' O
2	62° 50' N	25° 45' O
3	61° 55' N	26° 45' O
4	61° 00' N	26° 30' O
5	59° 00' N	30° 00' O
6	59° 00' N	34° 00' O
7	61° 30' N	34° 00' O
8	62° 50' N	36° 00' O
9	64° 45' N	28° 30' O

(3) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

Specie:	Scorfani (demersali) *Sebastes* spp.		Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	969	(1)	TAC analitico	
Francia	5	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	974	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	0	(1)		
TAC	Non pertinente			

(1) Può essere pescato esclusivamente con reti da traino e soltanto a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59° 15' N	54° 26' O
2	59° 15' N	44° 00' O
3	59° 30' N	42° 45' O
4	60° 00' N	42° 00' O
5	62° 00' N	40° 30' O
6	62° 00' N	40° 00' O
7	62° 40' N	40° 15' O
8	63° 09' N	39° 40' O
9	63° 30' N	37° 15' O
10	64° 20' N	35° 00' O
11	65° 15' N	32° 30' O
12	65° 15' N	29° 50' O

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.		Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio		0	TAC analitico	
Germania		0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia		0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0			
TAC	Non pertinente			

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	Da fissare	(1)	TAC analitico	
Francia	Da fissare	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

Specie:	Altre specie(1)		Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	0		TAC analitico	
Francia	0		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			
(1)	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.			

Specie:	Pesci piatti *Pleuronectiformes*	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Catture accessorie[1]	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	600	TAC precauzionale	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

[1] Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	44	(1)	TAC analitico	
Germania	186	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	44	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	44	(1)		
Polonia	152	(1)		
Spagna	572	(1)		
Francia	80	(1)		
Portogallo	786	(1)		
Unione	1 908	(1)		
TAC	4 000	(1)		

(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00.00 UTC del 1º gennaio 2022 e le ore 24.00 UTC del 31 marzo 2022. Durante tale periodo il comandante del peschereccio rispetta i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/833* e assicura che le catture di questo stock detenute a bordo e in qualsiasi cala siano limitate ai massimali indicati all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833.
*	Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*		Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	52	TAC analitico	
Lettonia	52	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	52	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	156		
TAC	1 175		

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*		Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*		Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Specie:	Totano *Illex illecebrosus*		Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128	(1)	TAC analitico	
Lettonia	128	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	128	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	227	(1)		
Altri Stati membri	29 467	(1)(2)		
Unione	30 078	(1)(3)		
TAC	34 000			
(1)	Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1º gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.			
(2)	Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).			
(3)	Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.			

Specie:	Limanda a coda gialla *Limanda ferruginea*		Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	20 000		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito il contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.			

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 (1)	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3LNO(1)(2) (PRA/N3LNOX)
Estonia	0 (3)	TAC analitico	
Lettonia	0 (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	0 (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	0 (3)		
Spagna	0 (3)		
Portogallo	0 (3)		
Unione	0 (3)		
TAC	0 (3)		

(1) Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" O
2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" O
3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" O
4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" O

(2) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	46° 00' 00" N	47° 49' 00" O
2	46° 25' 00" N	47° 27' 00" O
3	46 °42' 00" N	47° 25' 00" O
4	46° 48' 00" N	47° 25' 50" O
5	47° 16' 50" N	47° 43' 50" O

(3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3M[1] (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente [2]	TAC analitico	

[1] Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" O
2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" O
3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" O
4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" O

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1º giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47° 55' 00" N	45° 00' 00" O
2	47° 30' 00" N	44° 15' 00" O
3	46° 55' 00" N	44° 15' 00" O
4	46° 35' 00" N	44° 30' 00" O
5	46° 35' 00" N	45° 40' 00" O
6	47° 30' 00" N	45° 40' 00" O
7	47° 55' 00" N	45° 00' 00" O

[2] Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0
Estonia	0
Spagna	0
Lettonia	0
Lituania	0
Polonia	0
Portogallo	0

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	318	TAC analitico	
Germania	325	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	45	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	23		
Spagna	4 359		
Portogallo	1 822		
Unione	6 892		
TAC	11 755		

Specie:	Razze *Rajidae*	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	TAC analitico	
Lituania	62	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	3 403	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	895	TAC analitico	
Germania	615	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	895	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	895		
Unione	3 300		
TAC	18 100		

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.		Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571	(1)	TAC analitico	
Germania	513	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	1 571	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	1 571	(1)		
Spagna	233	(1)		
Portogallo	2 354	(1)		
Unione	7 813	(1)		
TAC	10 933	(1)		

(1) Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1º luglio 2022 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio:

5 467

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico	
Portogallo	5 229	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	7 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	20 000		

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.		Zona:	Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K (RED/N1F3K.)
Lettonia	0	(1)	TAC analitico	
Lituania	0	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Musdea americana *Urophycis tenuis*		Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255		TAC analitico	
Portogallo	334		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	588	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 000			

(1) Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
TAC	1 271	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*	Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
TAC	1 030	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Specie:	Marlin azzurro *Makaira nigricans*	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	22,77	TAC analitico	
Francia	332,82	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	46,21	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	401,80		
TAC	1 670		

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda	0,96	TAC analitico	
Spagna	27 007,71	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	151,55	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	5 352,24		
Unione	32 512,46		
TAC	39 102		

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (BSH/AS05N)
TAC	28 923	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.			

Specie:	Marlin bianco *Tetrapturus albidus*	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	30,50	TAC analitico	
Portogallo	19,50	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	50,00	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	355		

Specie:	Alalunga (del nord) *Thunnus alalunga*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 174,03		TAC analitico	
Spagna	17 890,00			
Francia	5 626,69			
Portogallo	1 962,13			
Unione	28 652,85	(1)(2)		
TAC	37 801			
(1)	Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è 1 241.			
(2)	Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito non può essere pescato un quantitativo superiore a: 280,00.			

Specie:	Alalunga (australe) *Thunnus alalunga*	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	870,10	TAC analitico	
Francia	286,00		
Portogallo	608,90		
Unione	1 765,00		
TAC	28 000		

Specie:	Alalunga (tonno bianco del Mediterraneo) *Thunnus alalunga*		Zona:	Mar Mediterraneo (ALB/MED)
Grecia	399,12		TAC analitico	
Spagna	103,03		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	14,97		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Croazia	6,98			
Italia	1 168,74			
Cipro	430,99			
Malta	41,10			
Unione	2 164,93			
TAC	2 500	(1)(2)(3)		

(1)	Al fine di proteggere il novellame di pesce spada, ai pescherecci con palangari dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo si applica tra l'altro un periodo di divieto dal 1° ottobre al 30 novembre. Il tonno bianco del Mediterraneo non può inoltre essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei seguenti periodi: – Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1º ottobre al 30 novembre e dal 1º al 31 marzo; – Spagna, Francia e Malta: dal 1º gennaio al 31 marzo.
(2)	Ciascuno Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di pescherecci autorizzati a pescare questa specie nel 2017. A questo limite di capacità gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 %.
(3)	Condizione speciale: le catture accessorie di tonno bianco del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC). Le catture di esemplari morti di tonno bianco del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-SR).

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*		Zona:	Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
TAC	110 000	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	7 438,09	(1)	TAC analitico	
Francia	3 159,38	(1)		
Portogallo	2 823,84	(1)		
Unione	13 421,31	(1)		
TAC	62 000	(1)		

(1) Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*		Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	188,09	(4)	TAC analitico	
Grecia	349,61		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	6 783,67	(2)(4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	6 693,70	(2)(3)(4)		
Croazia	1 057,97	(6)		
Italia	5 283,00	(4)(5)		
Malta	433,43	(4)		
Portogallo	637,88			
Altri Stati membri	75,65	(1)		
Unione	21 503,00	(2)(3)(4)(5)		
TAC	40 570			

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	1 027,76
Francia	477,45
Unione	1 505,21

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100
Unione	100

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	135,70
Francia	133,89
Italia	105,67
Cipro	3,76
Malta	8,67
Unione	387,69

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	105,67
Unione	105,67

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	952,31
Unione	952,31

Specie:	Squalo mako *Isurus oxyrinchus*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SMA/AS05N)
Unione	503	(1)(2)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 295	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Contingente fissato ai fini dell'applicazione di un limite di detenzione dell'Unione per questo stock.

(2) Esclusivamente per le catture accessorie.

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	5 558,59	(2)	TAC analitico	
Portogallo	1 010,29	(2)		
Altri Stati membri	108,45	(1)(2)		
Unione	6 677,33			
TAC	13 200			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2) Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 525,88	(1)	TAC analitico	
Portogallo	298,12	(1)		
Unione	4 824,00			
TAC	10 000			

(1) Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	13,74	(1)(2)	TAC analitico	
Cipro	50,67	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	1 565,04	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	109,08	(1)(2)		
Grecia	1 036,02	(1)(2)		
Italia	3 208,45	(1)(2)		
Malta	380,64	(1)(2)		
Unione	6 363,64	(1)(2)		
TAC	9 016,71			

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º aprile al 31 dicembre.

(2) Condizione speciale: le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-BC). Le catture accessorie di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-SR).

ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati alle parti contraenti della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti della SEAFO il momento in cui si dovranno interrompere le attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici *Beryx* spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 [1]	TAC precauzionale	
[1]	Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).		

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1[1] (GER/F47NAM)
TAC	162 [1]	TAC precauzionale	
[1]	Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: – a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, – a nord dal parallelo di latitudine 20° S, – a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e – a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.		

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	200	TAC precauzionale	

Specie:	Moro oceanico *Dissostichus eleginoides*	Zona:	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	261	TAC precauzionale	

Specie:	Moro oceanico *Dissostichus eleginoides*	Zona:	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	0	TAC precauzionale	

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1[1] (ORY/F47NAM)
TAC	0 [2]	TAC precauzionale	

[1] Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
– a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
– a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
– a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e
– a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

[2] Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50	TAC precauzionale	

Specie:	Pentaceri australi *Pseudopentaceros* spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	TAC precauzionale	

ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno australe *Thunnus maccoyii*		Zona:	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	11	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	17 647		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (BET/F7120S)
Portogallo	2 000	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	2 000	(1)		
Unione	4 000	(1)		
TAC	Non pertinente	(1)		
(1)	Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.			

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.		Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-RB)
TAC	Da fissare	(1)	TAC precauzionale	
(1)	TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:			
	– NO	50° 30' S, 136° E		
	– NE	50° 30' S, 140° 30' E		
	– Rientranza orientale	52° 45' S, 140° 30' E		
	– Angolo orientale	52° 45' S, 145° 30' E		
	– SE	54° 50' S, 145° 30' E		
	– SO	54° 50' S, 136° E		

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Paesi Bassi	Da fissare	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (*Thunnus albacares*) effettuate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*		Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	27 736		TAC analitico	
Italia	2 367		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	42 943		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	100	(1)		
Unione	73 146			
TAC	Non pertinente			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.		Zona:	Zona Del Cano[1] (TOT/F517DC)
Unione	18,33	[2]	TAC precauzionale	
TAC	55	[2]		

[1] Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44° e -45° di latitudine sud e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.

[2] Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1º dicembre 2022 e il 30 novembre 2023. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.		Zona:	Williams Ridge[1] (TOT/F574WR)
TAC	140	[2]	TAC precauzionale	

[1] Parte della sottozona FAO 57.4 delimitata dalla coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
3	55° 00' 00" S	85° 00' 00" E
4	52° 30' 00" S	85° 00' 00" E

[2] Il TAC sopra indicato non è assegnato tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1º dicembre 2022 e il 30 novembre 2023. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e le bordate di pesca sono intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56' 30"	50° 23'
3	37° 56' 30"	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
Unione	500	(1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente			
(1)	Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.			

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI NELL'AMBITO
DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA
DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I

Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2. I pescherecci che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentati dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a) nel periodo di gestione 2020 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2023 e il 31 gennaio 2024, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2023.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, i pescherecci interessati cessano di essere esentati dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) "gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i) sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b) "attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c) "la zona": la divisione CIEM 7e;

d) "periodo di gestione in corso": il periodo dal 1º febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

Capo II
Autorizzazioni

4. PESCHERECCI AUTORIZZATI

4.1 Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di pescherecci battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2 Tuttavia, un peschereccio con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzato a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

4.3 Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzato a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non gli sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non gli siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di un peschereccio nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Belgio	176
	Francia	188
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Belgio	176
	Francia	191

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1. Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare un peschereccio che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorno corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2. Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni peschereccio per il numero di giorni in mare di cui il peschereccio beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) l'elenco dei pescherecci autorizzati a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni peschereccio sarebbe stato inizialmente autorizzato a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni peschereccio beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente punto 6 e, in tal caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui un peschereccio avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio[2]. La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. La domanda identifica i pescherecci interessati e conferma, per ciascuno, che essi non riprenderanno mai più le attività di pesca.

---

1 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

7.2. Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dai pescherecci ritirati che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutti i pescherecci che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se un peschereccio è stato sostituito conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2023, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) gli elenchi dei pescherecci ritirati, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività di pesca svolta da tali pescherecci nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5. Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutti o a una parte dei pescherecci che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi, tra il 1º febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024, in cui un peschereccio avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.

8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

---

[1] Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

8.3. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4. Lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del nuovo periodo di applicazione del programma.

Capo IV
Gestione

9. OBBLIGO GENERALE

9.1 Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.

10.2. Il numero di giorni o di ore in cui un peschereccio può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3. Lo Stato membro che autorizza la presenza di pescherecci battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che i pescherecci concludono i loro periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1. Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un altro peschereccio battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dal peschereccio e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt del peschereccio cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata del peschereccio cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale peschereccio.

11.3. Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra pescherecci che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai pescherecci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di pescherecci, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2021 e 2022, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento[1] S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento[1] S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	R	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente
[1] Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.			

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzo notificato				Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento[1] S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento[1] S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di un peschereccio Stato membro (codice alfa-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	L	Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione[1]
(4) Durata del periodo di gestione	2	L	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzo notificato	2	L	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

[1] Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento[1] S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(6) Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati	3	L	Numero di giorni cui il peschereccio ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati	3	L	Numero di giorni effettivi di presenza del peschereccio nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	L	Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"
[1] Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.			

ALLEGATO III

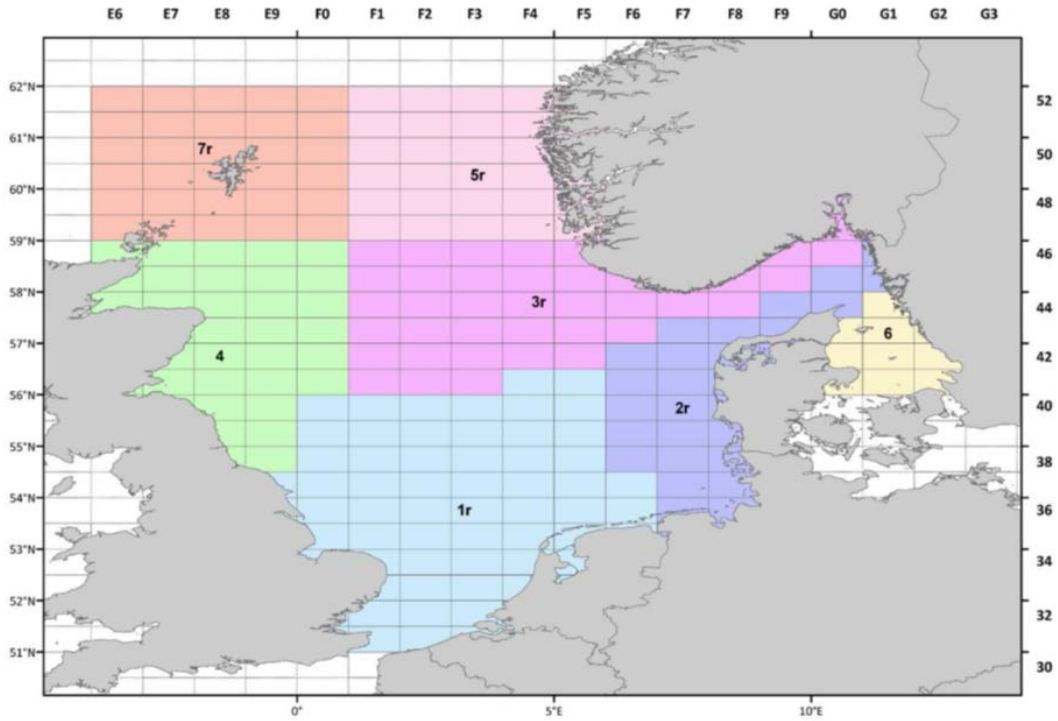
ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a
E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli	Riquadri statistici CIEM
1r	31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
2r	35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
3r	41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0
5r	47–52 F1–F5
6	41–43 G0–G3; 44 G1
7r	47–52 E6–F0

Appendice

Zone di gestione dei cicerelli



ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
1	Stanhope ground	60° 10' N - 01° 45' E 60° 10' N - 02° 00' E 60° 25' N - 01° 45' E 60° 25' N - 02° 00' E	dal 1° gennaio al 30 aprile	
2	Long Hole	59° 07,35' N - 0° 31,04' W 59° 03,60' N - 0° 22,25' W 58° 59,35' N - 0° 17,85' W 58° 56,00' N - 0° 11,01' W 58° 56,60' N - 0° 08,85' W 58° 59,86' N - 0° 15,65' W 59° 03,50' N - 0° 20,00' W 59° 08,15' N - 0° 29,07' W	dal 1° gennaio al 31 marzo	
3	Coral edge	58° 51,70' N - 03° 26,70' E 58° 40,66' N - 03° 34,60' E 58° 24,00' N - 03° 12,40' E 58° 24,00' N - 02° 55,00' E 58° 35,65' N - 02° 56,30' E	dal 1° gennaio al 28 febbraio	

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
4	Papa Bank	59° 56' N - 03° 08' W 59° 56' N - 02° 45' W 59° 35' N - 03° 15' W 59° 35' N - 03° 35' W	dal 1° gennaio al 15 marzo	
5	Foula Deeps	60° 17,50' N - 01° 45' W 60° 11,00' N - 01° 45' W 60° 11,00' N - 02° 10' W 60° 20,00' N - 02° 00' W 60° 20,00' N - 01° 50' W	dal 1° novembre al 31 dicembre	
6	Egersund Bank	58° 07,40' N - 04° 33,00' E 57° 53,00' N - 05° 12,00' E 57° 40,00' N - 05° 10,90' E 57° 57,90' N - 04° 31,90' E	dal 1° gennaio al 31 marzo	(10 × 25 miglia nautiche)
7	A est dell'Isola di Fair	59° 40' N - 01° 23' W 59° 40' N - 01° 13' W 59° 30' N - 01° 20' W 59° 10' N - 01° 20' W 59° 30' N - 01° 28' W 59° 10' N - 01° 28' W	dal 1° gennaio al 15 marzo	
8	West Bank	57° 15' N - 05° 01' E 56° 56' N - 05° 00' E 56° 56' N - 06° 20' E 57° 15' N - 06° 20' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(18 × 4 miglia nautiche)

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
9	Revet	57° 28,43' N - 08° 05,66' E 57° 27,44' N - 08° 07,20' E 57° 51,77' N - 09° 26,33' E 57° 52,88' N - 09° 25,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(1,5 × 49 miglia nautiche)
10	Rabarberen	57° 47,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 09,00' E 57° 47,00' N - 11° 09,00' E	dal 1° febbraio al 15 marzo	A est di Skagen (2,7 × 4 miglia nautiche)

ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	59	DK	25	51
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SE	10	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	pm	DE	16	pm
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			Non assegnate	2	
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	pm	DK	450	141
Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b[1]	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	pm	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

[1] La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Venezuela[1][2]	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario del peschereccio richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dal peschereccio in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.

(2) Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:

– abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca;

– abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.

Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT[1]

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	55
Unione	115

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	364
Francia	140(1)
Italia	30
Cipro	20(1)
Malta	54(1)
Unione	684
(1) Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da più pescherecci con palangari (fino ad un massimo di 10) conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato.	

[1] I numeri di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia	18
Italia	12
Unione	28

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A[1]

	Numero di pescherecci[(1)]							
	Grecia[(2)]	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro[(3)]	Malta[(4)]	Portogallo
Pescherecci a cianciolo[(5)]	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con palangari	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con lenze e canne	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare[(6)]

1 I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

	Numero di pescherecci[1]							
	Grecia[2]	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro[3]	Malta[4]	Portogallo
Pescherecci con lenze a mano	Da fissare	Da fissare	Da fissare[7]	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci da traino	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci di stazza ridotta	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale[8]	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare

(1) I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(2) Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi adibite alla pesca artigianale.

(3) È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.

(4) È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(5) I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(6) Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

(7) Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

(8) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro[1]

Stato membro	Numero di tonnare
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

[1] I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso[1]		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Grecia	2	2 100
Spagna	10	11 852
Croazia	7	7 880
Italia	13	12 600
Cipro	3	3 000
Malta	6	12 300
Portogallo	2	500

[1] I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)[1]	
Grecia	785
Spagna	6 300
Croazia	2 947
Italia	3 764
Cipro	2 195
Malta	8 786
Portogallo	350

[1] I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili

7. Ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Portogallo	310

8. Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro	Numero massimo di pescherecci a cianciolo	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	
Portogallo		79
Unione	34	269

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2022-2023 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di pescherecci

Stato membro	Sottozona	Numero massimo di navi
Spagna	48.6	1
Spagna	88.1	1
Spagna	88.2	1

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/tutta la sottozona**(1)**	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca		
						Razze *(Rajiformes)*	Granatieri (*Macrourus* spp.)**(2)**	Altre specie
48.6	Tutta la sottozona	Dal 1º dicembre 2022 al 30 novembre 2023	48.6_2	123	485	6	19	19
			48.6_3	37		1	5	5
			48.6_4	157		7	25	25
			48.6_5	168		8	26	26
88.1	Tutta la sottozona	Dal 1º dicembre 2022 al 31 agosto 2023	A, B, C, G**(3)** ("N70")	664	3495	33	106	33
			G, H, I, J, K**(4)** ("S70")	2307		115	316	115
			Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross ("SRZ")	425		21	72	21

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/tutta la sottozona[1]	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca		
						Razze (*Rajiformes*)	Granatieri (*Macrourus* spp.)[2]	Altre specie
88.2	Tutta la sottozona	Dal 1º dicembre 2022 al 31 agosto 2023	A, B[3] (N70)	Incluso nel limite di cattura per N70 nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per N70 nella sottozona 88.1		
			A, B[4] (S70)	Incluso nel limite di cattura per S70 nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per S70 nella sottozona 88.1		
			Parte dell'SSRU_A all'interno dell'SRZ	Incluso nel limite di cattura per l'SRZ nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per l'SRZ nella sottozona 88.1		
			88.2_1	230		11	36	36
			88.2_2	268		13	42	42
			88.2_3	208		10	33	33
			88.2_4	185		9	29	29
		Dal 14 dicembre 2022 al 31 agosto 2023	88.2_H	122		6	19	19

(1) La specie bersaglio è l'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*). Ogni esemplare di moro oceanico (*Dissostichus eleginoides*) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*).

(2) Nella zona 88.1 e nelle SSRU A e B nella zona 88.2, quando le catture di granatieri (*Macrourus* spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

(3) Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

(4) Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.

Appendice

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 30' S 13° 00' O

70° 30' S 11° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 30' S 08° 00' O

69° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_1

73° 48' S 108° 00' O

73° 48' S 105° 00' O

75° 00' S 105° 00' O

75° 00' S 108° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_2

73° 18' S 119° 00' O

73° 18' S 111° 30' O

74° 12' S 111° 30' O

74° 12' S 119° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_3

72° 12' S 122° 00' O

70° 50' S 115° 00' O

71° 42' S 115° 00' O

73° 12' S 122° 00' O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_4

72° 36' S 140° 00' O

72° 36' S 128° 00' O

74° 42' S 128° 00' O

74° 42' S 140° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (*Small-scale research units* – SSRU)

Regione	SSRU	Linea di confine
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.
	G	Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.
	H	Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

Regione	SSRU	Linea di confine
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70° 50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	D	Da 70° 50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	E	Da 70° 50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	F	Da 70° 50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	G	Da 70° 50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S°150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

Parte B

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*)

Informazioni generali

Membro:.....

Campagna di pesca: .....

Nome della nave: .....

Livello di catture previsto (in tonnellate):.....

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):.....

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	□
48.2	□
48.3	□
48.4	□
58.4.1	□
58.4.2	□

Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

□ Rete da traino convenzionale

□ Sistema di pesca continua

□ Pompaggio per svuotare il sacco

□ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B)[1]
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto (precisare)	
[1] Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.	

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete[1] (m)						
Area dell'apertura (m^2)						
Dimensione di maglia media della rete[3] (mm)	Esterna[2]	Interna[2]	Esterna[2]	Interna[2]	Esterna[2]	Interna[2]
1ª parte della rete						
2ª parte della rete						
3ª parte della rete						
…						
Parte finale della rete (sacco)						

(1) Prevista in condizioni operative.
(2) Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.
(3) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

Schema o schemi delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (*Working Group on Ecosystem Monitoring and Management* – WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1. la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);

2. la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

3. la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4. i dettagli dei nastri tensori utilizzati nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione "nil" se non sono utilizzati nastri tensori); i nastri tensori evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo: .....

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): ……..

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (*Euphausia superba*) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL
PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	W*L*H*ρ*1 000	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro(1)	$V*F_{krill}*\rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala(1)	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala(1)	Correzione volume flussometro	-
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Flussometro[2]	(V*ρ)–M	V = volume della pasta di krill antartico	Per cala[1]	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala[1]	Osservazione diretta	kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia di flusso	M*(1–F)	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala[2]	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	-
Vassoio	(M–M_{tray})*N	M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	-

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Conversione in farina	M_{meal}*MCF	M_{meal} = peso della farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	-
Volume del sacco	W*H*L*ρ*π/4*1 000	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	Precisare				

(1) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(2) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)
Ogni mese[1]	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro[1]	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese[1]	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala[2]	Ottenere un campione dal flussometro e:
	– misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati,
	– stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro[2]	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana[1]	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala[2]	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Ogni cala[2]	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:
	– misurare il peso di krill antartico e acqua combinati,
	– stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)
	Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese[1]	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso della farina prodotta
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)
Ogni mese[1]	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

[1] Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

[2] Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41[(1)]	7 882
Portogallo	15	6 925
Unione	83	26 397

[(1)] Questo numero non include i pescherecci registrati a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. I pescherecci di cui al punto 1 sono altresì autorizzati a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4. I pescherecci di cui al punto 2 sono altresì autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

2 Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	4
Unione	4

ALLEGATO X

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Lo sforzo annuale di pesca di fondo dei pescherecci dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA non supera i limiti seguenti:

Francia	237 giorni di pesca
Spagna	2 navi
Altri Stati membri	0